

(N. 2224-A)

**RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

**(RELATORE FERRARI-AGGRADI)**

**Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1983**

**PER IL**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)**

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro delle Finanze**

**(V. Stampato Camera n. 3629)**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1983,  
previo stralcio, deliberato nella medesima seduta, degli articoli da 4  
a 10 del testo proposto dalla V Commissione permanente (Bilancio e  
programmazione - Partecipazioni statali) per il disegno di legge stesso  
(V. Stampati Camera nn. 3629-bis e 3629-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 marzo 1983*

ONOREVOLI SENATORI. — Sono passati ormai cinque anni da quando è stato introdotto nella contabilità generale dello Stato l'istituto della « legge finanziaria » quale strumento di manovra del bilancio dello Stato allo scopo di poter adeguare, di anno in anno, le mutevoli condizioni ed esigenze della nostra economia alle reali possibilità finanziarie e restituire, così, al bilancio statale le funzioni di massimo regolatore della finanza pubblica.

È stato a conclusione di un lungo dibattito parlamentare e dopo attenta considerazione, da parte di studiosi ed esperti, delle difficoltà e carenze che andavano vieppiù caratterizzando l'opera di messa a punto del bilancio dello Stato, che con provvedimento d'iniziativa governativa, ma sostanzialmente emendato dal Parlamento (legge 5 agosto 1978, n. 468), si diede corso alla « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » ed in particolare si stabilì che « al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato agli obiettivi di politica economica » il Governo doveva presentare al Parlamento « contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di legge finanziaria con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelle degli enti che si ricollegano alla finanza statale ». Si aggiunse, inoltre, che la legge finanziaria deve anche indicare « il livello massimo del ricorso al mercato finanziario » e che « tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale ».

In base alle norme in precedenza vigenti, invece, Governo e Parlamento avevano l'obbligo di inserire nel bilancio dello Stato tutti gli stanziamenti stabiliti dalle singole leggi in vigore, per il loro intero ammontare e senza possibilità di modifiche, cosicché stante il largo ricorso a leggi pluriennali di spesa e dato, nel contempo, che per quasi tutti i capitoli di spesa lo stanziamento era legato in modo rigoroso a situazioni di fatto difficilmente modificabili, la parte del bilancio suscettibile di modifiche, in più o in meno, era ridotta al minimo ed il bilancio dello Stato assumeva un tale carattere di rigidità da perdere qualsiasi funzione di regolatore della spesa pubblica. Il bilancio si trasformava così in un « atto notarile » che registrava cifre di per sé obbligate, con la conseguenza di perdere il suo ruolo di leva principale della finanza pubblica e della politica economica in genere. Il fatto, già grave in sé, diventava ancora più preoccupante in quanto un tale bilancio rischiava di non consentire alcuna azione di contenimento del disavanzo che andava vieppiù crescendo sotto spinte e pressioni di ogni genere. Analoghe difficoltà si riscontravano nel tentativo di migliorare la qualità delle spese.

Non vi è dubbio che la « finanziaria » ha alla sua base motivazioni valide e che giusti sono gli scopi che essa è chiamata a perseguire. Ma ci sembra oggi indispensabile esaminare, dopo cinque anni di applicazione, come essa ha funzionato e precisamente quale uso ne è stato fatto, quali risultati positivi ha ottenuto e quali altri aspetti negativi meritano invece di essere riconsiderati: in altri termini occorre valutare se vi è stata una corretta e valida attuazione del disegno della riforma, se sono oggi auspicabili o no revisioni e integrazioni e decidere

responsabilmente quale atteggiamento adottare in concreto riguardo all'impostazione di questo strumento, ai suoi contenuti ed al tipo di collegamento e di manovra da attuare nei confronti del bilancio.

*I — Motivazioni e finalità della legge finanziaria; suo funzionamento e problemi connessi*

1. — Evidenziare aspetti positivi e negativi della « finanziaria » ed indicarne di conseguenza le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni è un'opera che noi possiamo svolgere tanto più costruttivamente in quanto consapevoli non solo delle motivazioni di fondo di questo strumento e di quali sono i problemi che abbiamo di fronte, ma anche delle esigenze da soddisfare per ridare ordine e piena funzionalità alla nostra finanza pubblica.

Innanzitutto, va risolto il problema dei tempi di approvazione. Nei cinque anni dall'introduzione della legge finanziaria per una volta essa è stata approvata in sei mesi, negli altri quattro anni ci sono voluti sette mesi, cioè dalla fine di settembre alla fine di aprile dell'anno successivo. Orbene, periodi così lunghi costituiscono un fatto assai negativo, fattore di intralcio se non di paralisi di molte importanti attività ed iniziative.

La soluzione che correntemente viene indicata è quella di istituire una « sessione di bilancio ». Ciò potrebbe rendere più agevole e spedito il lavoro parlamentare ed evitare il ricorso all'esercizio provvisorio, con le sue conseguenze negative. A tale scopo meriterebbe attenta considerazione anche la possibilità di realizzare le seguenti condizioni di operatività di questo strumento: limitazione del contenuto della « finanziaria »; realizzazione di una procedura di « pre-esame » presso il ramo del Parlamento che approva per ultimo il bilancio; previsione di procedimenti differenziati di esame del bilancio e della finanziaria presso i due rami del Parlamento, consentendo procedure « alleggerite » a quel ramo che di volta in volta procede per ultimo all'esame di tali provvedimenti.

Altra proposta, in certo qual modo alternativa, che meriterebbe di essere approfondita, è quella di anticipare sensibilmente il termine per la presentazione dei bilanci di previsione « a legislazione invariata ».

Un secondo problema riguarda i rapporti tra legge finanziaria e legge di bilancio. Esse hanno ruoli e natura diversi: la legge di bilancio è legge formale, con una sua ben precisa area di manovra, in connessione con i criteri di elaborazione della legislazione sostanziale vigente; la legge finanziaria è legge sostanziale, volta a modificare il quadro normativo nei punti non consentiti alla legge di bilancio da limiti costituzionali.

Dal che consegue che la legge finanziaria è obbligata ad indicare la copertura delle nuove e maggiori spese in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Alla « finanziaria » va altresì riconosciuta la funzione fondamentale per la quale lo stesso legislatore l'ha voluta: vale a dire assicurare il recupero di uno spazio di manovra per il bilancio statale divenuto sempre più rigido e quindi inutilizzabile ai fini di una efficace azione di politica economica.

Sotto l'aspetto decisionale le due leggi si articolano in due momenti che, pur presentandosi contestuali nella fase della proposta, sono distinti — anche cronologicamente — nella fase della deliberazione ed è proprio riguardo a questo aspetto che si pongono complesse questioni procedurali. È ormai da considerarsi acquisito che si debba procedere innanzitutto ad una discussione congiunta del progetto di legge finanziaria e di bilancio dello Stato; esaminare e poi votare il progetto di legge finanziaria; passare infine all'approvazione del progetto di legge di bilancio.

In occasione della presentazione del bilancio 1981 venne inoltre introdotta una innovazione di rilievo: mentre nei primi due anni di applicazione della riforma il Governo aveva presentato uno schema di bilancio che teneva già conto delle norme introdotte dalla « finanziaria », ed era quindi gioco-forza votarlo dopo che la stessa « finanziaria » era stata votata da entrambi i rami del Parlamento, da quell'anno in poi, invece, il

bilancio è stato presentato a « legislazione invariata ». Ciò oltre ad essere giuridicamente più corretto, mette in maggior evidenza la manovra voluta dalla legge finanziaria e ne favorisce una più puntuale valorizzazione.

Sulle procedure da seguire fu contemporaneamente stabilito che: « la discussione congiunta tra bilancio e legge finanziaria, a seguito della presentazione di un bilancio di previsione per il 1981 a legislazione invariata, è possibile solo in sede di Commissione a livello di esame preliminare » e che: « le Commissioni, pertanto, concluderanno solo l'esame della legge finanziaria, riprendendo l'esame del bilancio allorchè, una volta approvata definitivamente la legge finanziaria, il Governo avrà presentato le corrispondenti note di variazione ».

Una tale prassi, che ci pare formalmente corretta e valida sul piano operativo, è stata da allora mantenuta e riteniamo debba essere ormai considerata definitiva.

Altra innovazione importante, introdotta con la « finanziaria » 1982, fu quella dell'ordine di presentazione degli articoli e precisamente di quelli relativi alla fissazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, alla modulazione delle leggi poliennali di spesa ed infine alla quantificazione dei fondi speciali e articoli che furono posti tutti all'inizio della legge. Anche tale criterio ha una sua obiettiva giustificazione e merita, a nostro avviso, di essere continuato.

Problema procedurale e sostanziale assai delicato e complesso si è invece rilevato quello delle iniziative e dei comportamenti che hanno accompagnato l'iter della legge finanziaria. Si consideri, ad esempio, che nel corso del dibattito della finanziaria del 1982 si ebbero: l'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio; la presentazione di tre note di variazioni al bilancio; l'emanazione di tre decreti-legge comprendenti parti sostanziali della parte finanziaria; lo stralcio da quest'ultima di numerosi articoli inclusi poi in un separato provvedimento legislativo. Tale molteplicità e contemporaneità di operazioni richiede senza dubbio un profondo ripensamento.

2. — Una questione che si pone ormai come non più differibile è quella dei contenuti e dei limiti entro i quali deve mantenersi la finanziaria perchè essa possa assolvere in pieno la sua reale funzione — di per sè già molto importante — senza caricarla di compiti e di responsabilità che non le competono.

Deve essere chiaro che la legge finanziaria ha come suo scopo precipuo quello di recuperare spazi ai fini di una manovra generale di politica economica e finanziaria. È un compito molto importante, che deve essere gestito con senso del limite e grande responsabilità. Se si volesse approfittare di questo strumento per portare avanti ciò che è difficile ottenere per le vie normali si rischierebbe di compromettere la manovra che si sarebbe dovuta compiere.

Il problema è così delicato ed i rischi di abuso sono tali che sull'argomento è intervenuto giustamente anche il Capo di Stato con una sua lettera del 1980 all'allora Presidente del Consiglio.

Ci sembra che occorra innanzitutto precisare « l'ambito proprio » della legge finanziaria, cioè quali sono i limiti entro i quali essa può svolgere il suo intervento modificativo ed integrativo dell'assetto legislativo in atto, ai fini della manovra di bilancio. Orbene, la indicazione di tale ambito ed i relativi limiti discendono a nostro avviso dalle ragioni stesse per le quali la legge finanziaria è stata istituita: « riconsiderare con carattere di immediatezza decisioni assunte in passato in materia di entrate e di spese per conformarle alle priorità eventualmente intervenute » (relazione ministeriale al provvedimento della legge finanziaria).

L'« ambito contenutistico » di tale manovra va quindi ricondotto a quelle modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative già in vigore che hanno riflessi sul bilancio dello Stato e che necessitano di una sanzione legislativa esterna rispetto alla legge di bilancio.

Ciò significa che l'unica manovra possibile, attraverso la legge finanziaria, è quella di carattere finanziario che può incidere soltanto su norme di legge già esistenti, senza quindi disciplinare legislativamente *ex novo* settori dell'intervento statale. La legge finan-

ziaria è inoltre vincolata all'obbligo di indicare i mezzi necessari per fronteggiare, nell'equilibrio del bilancio dell'anno, i nuovi e maggiori oneri da essa stessa previsti (direttamente, nella parte dispositiva o con rimodulazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa; programmaticamente, attraverso i fondi speciali per garantire nell'anno la copertura a disegni di legge in *in itinere*).

Non basta però affermare ciò in via generale. Occorre compiere uno sforzo ulteriore di chiarimento e di precisazione. Le incertezze e le incongruenze manifestatesi nel primo periodo di applicazione della legge finanziaria si ricollegano, oltre che a motivazioni e vicende di natura politica, soprattutto ad un impiego non sempre aderente allo spirito della riforma per quanto riguarda proprio la delimitazione dei contenuti. L'anima tecnico-giuridica della legge finanziaria è di perseguire una manovra correttiva ed integrativa degli andamenti indesiderati di bilancio e, implicitamente, una riqualificazione della spesa. È questa la linea a cui occorre ispirarsi con disposizioni correttive ed integrative nelle quali sia facilmente riconoscibile un significato diretto e determinante ai fini della manovra di bilancio per l'anno di riferimento.

Il non pieno rispetto di tale linea ha messo in luce la problematicità di una delimitazione dei confini di intervento della legge finanziaria in presenza di un sistema centralizzato di finanza pubblica, come quella attualmente vigente, in cui le disposizioni legislative con riflessi finanziari sono numerose in ogni settore e, per di più, non risultano ancora risolti i problemi strutturali e di finanziamento di compiti di grande rilevanza politica e sociale quali la finanza locale, la finanza regionale, la previdenza e la sanità. La loro presa in considerazione nella legge finanziaria, per quanto obbligata in via di fatto ai fini di una manovra di bilancio completa, può avere l'effetto di caricare la legge di troppi obiettivi e di troppe aspettative. È per questo che per non distorcere il ruolo della legge finanziaria occorre operare con rigorosa coerenza e con riferimento ri-

goroso alla concezione che sta alla base della stessa legge finanziaria.

Compito di questa legge è quindi di definire la cornice della politica di bilancio per l'anno di riferimento, e di correggere gli andamenti divergenti rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire. È dunque in connessione stretta e funzionale con la politica di bilancio relativa all'anno considerato che la legge può contenere le sue modifiche ed integrazioni.

In relazione a questa delimitazione del ruolo della legge finanziaria appare certamente improprio l'inserimento in essa di norme attinenti all'organizzazione o anche finanziarie minori o particolari, comunque non influenti sugli obiettivi della manovra di bilancio.

Va segnalato, inoltre, un altro fenomeno che rischia di snaturare il ruolo della legge finanziaria: ad essa si chiede spesso di provvedere al reperimento di risorse sulla base di precedenti disposizioni di legge che ad essa fanno rinvio. Orbene, da questo fenomeno dei rinvii da parte di leggi precedenti possono derivare — come si dice bene nella relazione al testo governativo — « pesanti riflessi negativi » e precisamente: un sovraccarico di norme, il manifestarsi di attese imprevedibili, la giustificazione per provvedimenti di urgenza in caso di ritardo nell'approvazione della stessa legge finanziaria.

3. — Motivi principali di preoccupazione per un funzionamento valido ed efficace della legge finanziaria sono dunque: la molteplicità e complessità di disposizioni non pertinenti che si tenta di introdurre; l'esigenza di far fronte ai problemi di finanziamento, resi necessari per rinvii di leggi precedenti, in settori di particolare rilevanza. Ma altri pericoli di deviazione si sono di recente manifestati e precisamente il tentativo di dar corso; con la legge finanziaria a riforme di struttura e addirittura di introdurre norme di delega al Governo. Tutto ciò ha superato i limiti del razionale e del possibile, caricando la legge finanziaria di impegni e sollevando intorno ad essa polemiche che non favoriscono né una sua sollecita approvazione né un suo efficace funzionamento.

Ci si consenta di chiedere con franchezza: quale significato ha — in relazione a quanto la legge finanziaria dovrebbe disporre per l'anno a cui si riferisce — introdurre norme di delega al Governo dirette ad affrontare questioni di struttura e di riforme, estremamente complesse e controverse, e che prevedono l'emanazione delle norme delegate (quelle cioè che operano) a distanza di sei mesi dalla sua entrata in vigore, cioè dopo il decimo mese dell'anno in caso di esercizio provvisorio al 30 aprile come è finora avvenuto. I possibili riflessi finanziari sarebbero pressochè nulli. Tali norme sono pertanto in contrasto con la lettera oltre che con lo spirito che sta alla base della legge finanziaria.

Non intendiamo esprimere giudizi politici ed abbiamo anzi grande comprensione per quanto si è cercato di fare sul piano politico; ma non c'è dubbio che sono improprie e non certo destinate al successo disposizioni di tale tipo, imperniate su congegni e strumenti che hanno scopi del tutto diversi. Valga ciò come richiamo e chiarimento per il futuro ai fini di quell'uso degli strumenti di bilancio che, soltanto se compiuti con coerenza ed in modo coerente, possono essere di sicuro aiuto alla soluzione dei nostri problemi.

## II — La legge finanziaria 1983 - impostazione originaria e successive modifiche

1. — Lo schema di legge finanziaria 1983 fu presentata dal Governo in anticipo rispetto al termine previsto dall'attuale legislazione: agli inizi di agosto anzichè a fine settembre, e ciò per il fatto che la legge era stata scelta come strumento fondamentale per la manovra economica e finanziaria voluta dal Governo.

Nelle sue comunicazioni al Senato dell'8 luglio 1982 il Presidente del Consiglio Spadolini indicò nella finanziaria il perno su cui poggiare la manovra di risanamento della finanza pubblica e, a conclusione del dibattito che ne seguì, il Senato votò la risoluzione n. 6-00006, approvando le di-

chiarazioni e l'impegno del Governo di « anticipare al 31 luglio la presentazione della legge finanziaria per il 1983 » e — per quanto attiene alla manovra di politica economica e alle conseguenti iniziative — di « ricordare puntualmente a tale legge i provvedimenti necessari a fronteggiare la grave situazione del Paese ».

Proprio per questo la legge finanziaria si fece carico di compiti e responsabilità che andavano al di là della sua normale funzione. Il punto più controverso apparve subito l'articolo 11, che introduceva norme di delega al Governo ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge in materia di previdenza, di sanità, di imposte dirette, di abusivismo edilizio, di partecipazione dei comuni all'accertamento ed al gettito dell'IVA, nonchè di riordino della finanza locale allo scopo di assicurare consistenti risorse a questo delicato settore.

Per giustificare l'inserimento di queste norme la relazione che accompagnava la legge precisava che: « nel quadro delle disposizioni di carattere finanziario funzionali alla manovra di bilancio si è previsto un articolo che programma una serie complessa di interventi legislativi attraverso lo strumento della delega ». Il ricorso a tale strumento veniva anche definito « punto qualificante della finanziaria » e si aggiungeva esplicitamente che esso, al pari della decretazione di urgenza, era « pienamente compatibile con la natura di legge di programmazione dell'attività del Governo propria della legge finanziaria ».

Per quanto riguarda il « nucleo essenziale » della legge finanziaria, il disavanzo veniva fissato in 63.040 miliardi ed a tale scopo si prevedeva anche (tabella A) una rimodulazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa, che portava per il 1983 una riduzione di stanziamenti, rispetto alla legislazione vigente, di 4.419 miliardi, e si dava nel contempo corso ad una rigorosa selezione delle voci da includere nelle tabelle B e C.

La legge finanziaria fissava poi una larga serie di norme ed interventi specifici. E precisamente: per la parte tributaria si con-

fermava la validità per l'anno 1983 di talune disposizioni introdotte con la finanziaria dell'anno precedente, per i trasferimenti si fissavano i *plafonds* delle erogazioni da effettuare in favore della finanza regionale, di quella locale e di quella previdenziale. Si indicavano, altresì, le disposizioni da adottarsi, anche sul piano amministrativo, per assicurare il rispetto del *plafond* fissato a carico del bilancio e della Tesoreria. Per le aziende autonome veniva invece stabilito — al medesimo livello del 1982 — l'importo delle anticipazioni da corrispondere alle amministrazioni postale e ferroviaria per il pareggio dei rispettivi disavanzi, mentre si prevedeva che ad eventuali ulteriori fabbisogni i vari centri di spesa avrebbero dovuto far fronte con risorse proprie da reperire attraverso opportuni adeguamenti dei regimi fiscali e tariffari vigenti.

Nell'ambito del trattamento economico statale e pubblico in genere, si fissava il tetto massimo dell'aumento percentuale del 13 per cento, con misure equitative concernenti i dipendenti pubblici non direttamente a carico del bilancio dello Stato ed i lavoratori autonomi a tariffa professionale.

2. — Alla Camera l'esame del disegno di legge finanziaria — presentato agli inizi di agosto — iniziò, congiuntamente con quello del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, il 12 ottobre e si è svolto in due fasi successive, secondo il seguente *iter*:

esame delle Commissioni di merito tra il 12 e 14 ottobre;

discussione presso la Commissione bilancio nelle sedute del 19, 20, 21 e 22 ottobre; termine dell'esame del Rendiconto 1980 e del Rendiconto 1981 il 26 ottobre; termine dell'esame del bilancio e della legge finanziaria il 3 novembre;

discussione generale in Assemblea nelle sedute dell'8 e 9 novembre;

interruzione del dibattito e successiva delibera dell'Assemblea di rinvio in Commissione a seguito non solo del mutamento

di Governo ma soprattutto del fatto che questo aveva emanato una serie di decreti legge attraverso i quali si dava immediata vigenza a norme già incluse nella finanziaria.

Nella seconda fase, dopo il rinvio in Commissione, l'esame della finanziaria si è svolto secondo il seguente *iter*:

l'esame delle « Tabelle » è stato ritenuto chiuso a tutti gli effetti;

l'esame in sede referente presso la Commissione bilancio è ripreso il 10 gennaio con l'esposizione, da parte dei ministri interessati, della manovra effettuata dal Governo attraverso le modifiche alla proposta di legge finanziaria e con i decreti-legge emanati;

il dibattito è proseguito dal 23 febbraio e si è concluso con l'approvazione della legge finanziaria l'11 marzo;

in Assemblea si è svolta prima la discussione generale sul bilancio e sulla legge finanziaria e dopo le note vicende, si è arrivati, all'approvazione finale della finanziaria.

Nel corso dell'esame alla Camera, il testo originario della proposta di legge finanziaria ha subito sostanziali modifiche. Per iniziativa del Governo furono soppresse tutte le norme di delega (art. 11 del testo originario); le disposizioni tributarie vennero stralciate e incorporate in appositi decreti-legge; furono, altresì, stralciati e portati all'approvazione mediante il ricorso ai decreti-legge disposizioni riguardanti, in particolare, gli enti locali, la previdenza e la sanità. Numerosi emendamenti vennero contemporaneamente apportati tanto alle spese correnti quanto a quelle in conto capitale e si definì un nuovo e completo articolato per il fondo investimenti e occupazione.

Altre modifiche furono introdotte in Commissione bilancio: in particolare si sono integrate in vari punti le leggi pluriennali di spesa per il 1983. Al riguardo alcune maggiori vennero apportate anche in Aula, compensate peraltro da maggiori entrate o diminuzioni di altre spese.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — Il testo di legge finanziaria così modificato, oggi al nostro esame, fissa il disavanzo in termini di competenza per il 1983 nella cifra di 75.890 miliardi, con un aumento di 12.610 miliardi rispetto al disegno di legge originario. Di altrettanto viene aumentato il livello massimo di ricorso al mercato

finanziario, che risulta determinato — tenuto conto di operazioni per rimborso di prestiti — in complessivi 94.905 miliardi.

Il raffronto con i corrispondenti dati relativi al bilancio 1982 si presenta come segue:

	1982	1983	Differenza
Saldo netto da finanziare . . . . .	63.556	75.890	+ 12.334
Rimborso di prestiti . . . . .	26.350	19.015	— 7.335
	—————	—————	—————
Ricorso al mercato . . . . .	89.906	94.905	+ 4.999

Altro punto rilevante è dato dalle modifiche apportate alla rimodulazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa. Le variazioni inizialmente proposte portavano per il 1983 una revisione di spesa per complessivi 4.419 miliardi; alla Camera sono state poi definitivamente deliberate modifiche ed aggiunte che hanno comportato un aumento della spesa per complessivi 2.297 miliardi e precisamente: variazioni in aumento per 1.175 miliardi di cui 615 apportate in Commissione bilancio e per 560 in Assemblea; inclusione nel testo della proposta di legge finanziaria, per iniziativa della Commissione, di provvedimenti legislativi non considerati nel testo originario, per un onere di 1.022 miliardi. In tal modo la riduzione delle spese afferenti alla quota 1983 delle spese pluriennali è scesa, rispetto al 1982, da 4.419 miliardi a 2.122 miliardi, come specificato nell'allegato quadro riassuntivo con l'indicazione analitica delle varie leggi e delle modifiche ed aggiunte apportate alla Camera.

Una forte riduzione viene altresì contabilmente registrata nelle cifre iscritte nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sia di parte corrente sia del conto capitale, ma ciò dipende non già da decurtazioni quanto invece da sistemazioni nel

frattempo effettuate: nel testo iniziale il fondo speciale destinato alle spese correnti registrava un importo di 4.456 miliardi che è ora sceso a 2.632, ma la riduzione è solo apparente in quanto nel frattempo sono stati stralciati 2.000 miliardi che erano stati accantonati per la revisione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essendosi provveduto a tale fabbisogno con altre entrate derivanti da provvedimenti di urgenza. Nella sostanza si è avuta però una variazione netta in aumento, dato che alcune voci, oltre quella sopra ricordata, sono cadute per il fatto che i provvedimenti in corso al momento della presentazione della legge finanziaria sono diventati leggi dello Stato, mentre nuove voci sono state incluse per un importo di 455 miliardi.

Analoga situazione si ha per quanto riguarda il fondo speciale di conto capitale. Il testo originario indicava una cifra di 7.923 miliardi, scesi a 1.884 miliardi nel testo approvato dalla Camera. In effetti la differenza è dovuta al fatto che 7.820 miliardi relativi al fondo speciale di cui trattasi mentre erano in precedenza registrati sotto la dizione generica di fondo investimenti e occupazione, sono stati ora ripartiti tra varie destinazioni specifiche e stanziati formalmente in bilancio con singole disposizioni inserite nell'articolato della stessa legge finanziaria. Nella realtà si è avuto un sostan-

ziale aumento del Fondo investimenti occupazione, portato da 6.500 miliardi (quante figuravano nel fondo speciale) a 8.930 miliardi (di cui 1.010 rimasti accantonati nel fondo speciale e 7.820 inseriti negli articoli dal 12 al 22 della legge finanziaria.

Per le rimanenti voci del fondo speciale non si sono avute variazioni, salvo modeste compensazioni per assicurare la copertura ad un provvedimento relativo all'evento franso verificatosi in Ancona.

Dobbiamo infine, constatare che anche l'articolato della legge ha subito modifiche sostanziali. Lo schema di legge originario conteneva un numero limitato di articoli: 12 in tutto che (non considerato l'ultimo articolo relativo alla data di entrata in vigore della legge e l'articolo 11, contenente le norme di delega che sono state abolite) si riducevano di fatto a 9 articoli. La Camera ha stralciato o soppresso, oltre le norme di delega punti specifici, come quello relativo alla parte tributaria, ma nel contempo ha inserito nuove disposizioni, soprattutto integrative di norme già comprese nel testo originario.

Non può non riconoscersi che in tutto questo ci si è mossi in piena armonia con le linee indicate dalla riforma della contabilità dello Stato. A riguardo merita anzi fare due considerazioni di fondo: la prima è che, a nostro avviso, il testo uscito dalla Camera è del tutto coerente alla lettera ed allo spirito di tale riforma, la seconda è che le modifiche apportate dalla Camera sono strettamente collegate ai decreti-legge nel contempo emanati. Sarebbe difficile però comprendere ragioni e significati di questi e della legge finanziaria se non se ne facesse un esame ed una valutazione congiunta.

### III — Collegamento della legge finanziaria con la decretazione d'urgenza

1. — Abbiamo già detto come in via di principio sia pienamente giustificabile e come vada correttamente compresa l'intenzione del Governo di intervenire nello stesso

tempo sia con lo strumento della « legge finanziaria » sia con quello della « decretazione di urgenza », cercando di farne un uso coordinato e di armonizzare il più possibile i loro effetti: sono infatti entrambi strumenti fondamentali che si integrano a vicenda e costituiscono assieme la parte essenziale della manovra di risanamento finanziario e di rilancio della nostra economia.

È indispensabile pertanto considerare, sia pure in modo sintetico, cosa hanno significato e quali riflessi finanziari hanno determinato i decreti-legge, interessanti la manovra economica finanziaria, emanati dal dicembre scorso ad oggi.

I più importanti di tali decreti sono stati:

*Decreto-legge n. 916 del 1982, convertito in legge n. 27 del 1983*

Contenuto: differimento dei termine del condono tributario e di quelli stabiliti per il versamento degli acconti sulle imposte sui redditi.

Gettito previsto: 3.680 miliardi, destinati a copertura di quota parte della fiscalizzazione degli oneri sociali (1.540 miliardi), dell'aumento degli assegni familiari (650 miliardi), nonché del minor gettito per la riduzione dell'ILOR sui fabbricati (130 miliardi) ed infine di esigenze diverse (130 miliardi).

*Decreto-legge n. 923 del 1982, convertito in legge n. 29 del 1983*

Contenuto: provvedimenti tributari che ripetono, a stralcio, quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di legge finanziaria: cioè acquisizione all'erario del gettito ILOR, dell'aumento delle tasse di circolazione, dell'addizionale sulle ritenute su taluni redditi di capitale, dell'elevazione del versamento di acconto delle imposte sui redditi.

Gettito previsto: 6.395 miliardi, destinati a copertura di esigenze connesse al finanziamento degli enti locali (3.599 miliardi) e della fiscalizzazione degli oneri sociali (2.796 miliardi).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Decreto-legge n. 953 del 1982, convertito in legge n. 53 del 1983*

Contenuto: misure tributarie riguardanti la revisione delle aliquote IRPEF, la rivalutazione dei coefficienti catastali, le deduzioni forfettarie per professionisti, la normativa IVA, la nuova imposta di consumo, l'imposta di registro ed altre;

Onere previsto: 1.440 miliardi, quale saldo negativo tra un minor gettito di 5.160 miliardi e un maggior gettito di 3.720 miliardi.

*Decreto-legge n. 17 del 1983*

Contenuto: misure per il contenimento del costo del lavoro e nuova disciplina della scala mobile nel settore pubblico.

Onere previsto: 8.023 miliardi conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali (+7.900 miliardi) alla maggiorazione degli assegni familiari (+650 miliardi) e alla modifica della scala mobile nel settore pubblico (— 527 miliardi).

*Decreto-legge n. 55 del 1983*

Contenuto: provvedimenti per il settore della finanza locale riguardanti il finanziamento del Fondo perequativo, l'istituzione di una sovrainposta sul reddito dei fabbricati e di un'addizionale sul consumo della energia elettrica, eccetera.

Onere previsto: 18.514 miliardi, conseguenti a trasferimenti ai Comuni e alle Province (17.180 miliardi), al fondo perequativo (440 miliardi) alle comunità montane (120 miliardi), ai trasferimenti alle Regioni a Statuto speciale ed altro (644 miliardi) nonché a minori entrate ILOR (130 miliardi).

*Decreto-legge n. 59 del 1983*

Contenuto: misure in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico.

Dati finanziari: non sono disponibili dati completi, ma dalla relazione di stima sul fabbisogno di cassa per il 1983 è possibile trarre valutazioni che porterebbero, per la previdenza ad un risparmio di 3.300 miliardi, per la sanità ad un minor onere di 2.300

miliardi, per le altre misure ad una riduzione di spesa di circa 2.500 miliardi.

2. — I decreti di cui sopra ed altri minori che ad essi si sono aggiunti costituiscono nel loro complesso una manovra che non ha precedenti e che ha contribuito a risolvere problemi di grande rilievo evitando un allargamento del disavanzo ed assicurando nel contempo all'erario un aumento del gettito tributario che non soltanto ha facilitato la soluzione di problemi nuovi ma ha fatto altresì fronte a carenze di copertura relative ad impegni in precedenza assunti.

Per quanto riguarda le principali misure fiscali adottate dal dicembre ad oggi attraverso il sistema del decreto-legge se ne da in allegato un quadro sintetico con l'indicazione dell'utilizzo dei relativi gettiti.

Si tratta, come si vede, di una manovra quantitativamente rilevante, organica e ben coordinata, coerente nella sua impostazione, efficace per gli « impulsi » che essa produrrà ed infine valida per i risultati ai quali essa è destinata.

Si sono ottenute in tal modo maggiori entrate per oltre 14.500 miliardi, e nel contempo si sono adeguati e migliorati i congegni operativi e si è attuata una maggiore perequazione nella ripartizione degli oneri.

Con le accresciute risorse a disposizione dello Stato è stato inoltre possibile favorire il raggiungimento di un accordo tra imprenditori e forze sociali, che realizza condizioni positive ai fini di una maggiore efficienza e produttività del nostro sistema economico. Passi in avanti sono stati anche compiuti per un assestamento della finanza pubblica e per un travaso di risorse da consumi a investimenti.

È senza dubbio un esempio ed uno sforzo meritorio in direzione dell'obiettivo da conseguire: cioè avere una stabilità nello sviluppo o meglio ancora, almeno in prospettiva, uno sviluppo nella stabilità. Proprio in tal senso lo strumento della decretazione di urgenza si integra con lo strumento della legge finanziaria e consente che la politica di risanamento finanziaria intrapresa acquisisca maggiore validità ed efficacia.

#### IV. — *Contenuti specifici della legge finanziaria*

La manovra dei decreti-legge è stata effettuata, come detto, in stretto collegamento con la manovra avviata dalla legge finanziaria e proprio per questo ha portato allo stralcio di alcune sue parti e si integra sostanzialmente con molte delle sue norme, aumentandone ed evidenziandone la portata ed il significato.

Risulta chiaro innanzitutto il perchè dello stralcio dell'articolo 2 del testo originale, recante disposizioni in materia fiscale. Tale materia ha formato oggetto di norme assai più ampie dei decreti-legge emanati dopo la presentazione dello schema di legge finanziaria: si sono date così razionalità e giusta ampiezza a questo tipo di intervento risolvendo problemi importanti ed assicurando con certezza e tempestività risorse allo Stato e copertura a provvedimenti di grande rilievo.

Una sostanziale integrazione di interventi la si registra anche per quanto riguarda i vari enti facenti parte della finanza extra-statale per i quali la legge finanziaria è chiamata a fissare ogni anno l'entità dei trasferimenti da parte dello Stato e le modalità relative. A tale riguardo nel testo al nostro esame vengono stabiliti limiti precisi di erogazione e nel fissare l'importo di vari trasferimenti si fissano regole e criteri a cui attenersi per impedire una loro dilatazione e portare il bilancio sulle linee desiderate.

Al Fondo comune regionale si è stabilito di assegnare la somma complessiva di 4.022 miliardi a fronte di 3.676 miliardi del 1982. Per la sua determinazione non si è ritenuto opportuno ripristinare i meccanismi che lo collegavano all'aumento delle entrate tributarie.

Per i bilanci comunali e provinciali, l'importo di 17.180 miliardi, uguale a quello del 1982, nasconde un aumento di fatto dei trasferimenti essendo, a differenza dello scorso anno, al netto della quota relativa al fondo nazionale trasporti. Per questo fondo si era

prevista inizialmente una diminuzione rispetto al 1982, ma alla Camera si è stabilito di mantenere la precedente cifra di 2.900 miliardi.

L'aumento consentito dei trasferimenti presuppone il mantenimento in termini reali delle risorse rese disponibili. Tale decisione è stata peraltro accompagnata dall'avvio di un processo di allargamento della potestà impositiva propria dei Comuni e della loro partecipazione al gettito dei tributi erariali.

È sembrato indispensabile incidere sia pure gradualmente sui meccanismi di indicizzazione della spesa pubblica e si è inteso così proseguire l'azione intrapresa in precedenza, allorchè furono soppressi i meccanismi di rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province e allorchè l'incremento dei trasferimenti alle Regioni a Statuto ordinario era collegato con l'incremento delle entrate tributarie dello Stato. Si sono sollevate riserve sul fatto che tale processo venga portato avanti mediante provvedimenti annuali che non offrono certezza di risorse e non danno possibilità di programmazione negli anni. Purtroppo non si è riusciti ancora, nonostante ogni nostro sforzo, a portare a conclusione la progettata riforma della finanza locale che dovrebbe assicurare ordine e rapporti di equità in tale delicato settore — ed era gioco forza almeno iniziare a dare qualche segnale in senso positivo. È peraltro importante che nel decreto-legge relativo alla finanza locale si sia data una prospettiva triennale su alcuni importanti punti di questa materia e va preso atto che il Governo ha preso l'impegno a procedere con l'emanazione di provvedimenti pluriennali che costituiscano la base di partenza per una riforma organica del sistema finanziario dei Comuni e delle Province.

Gli enti locali dovranno nel contempo svolgere azione attenta e responsabile per rimettere ordine nel sistema dei trasporti. Si tratta ormai non già di chiedere aumenti di contributi da parte dello Stato, quanto piuttosto di procedere a una riorganizzazione su basi di efficienza di rivedere i servizi, contenere i costi, adeguare le tariffe,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operare per un razionale equilibrio delle gestioni. Questo è quanto la legge finanziaria sottointende e chiede sostanzialmente di fare.

In materia di previdenza il testo della legge finanziaria al nostro esame si limita ad indicare i trasferimenti dello Stato all'Istituto per la previdenza sociale ed a fissarne l'importo in 20.700 miliardi. Tale cifra aumenta di ben 4.200 miliardi quella prevista nel testo originario dello schema di legge finanziaria. Ed è molto apprezzabile che ciò sia stato fatto dato che la cifra di 16.500 miliardi inizialmente indicata era del tutto inadeguata e risaputamente inferiore alle esigenze già in atto. Atteggiamento incomprensibile e pericoloso ci sembra quello di non riconoscere la verità dei fatti, in conseguenza di una posizione assurda nella quale il Ministro del tesoro denuncia l'effettivo scoperto ed altri rifiutano di adottare i provvedimenti necessari e come conclusione di un irrazionale braccio di ferro si lascia iscrivere in bilancio il saldo desiderato come se i provvedimenti proposti fossero stati adottati. Va riconosciuto che è male quanto si è prima fatto, bene invece il gesto responsabile poi compiuto: meglio una verità amara, alla quale si è chiamati a porre riparo piuttosto che una bugia dolce che impone poi iniziative dolorose e tardive.

Il fatto è tanto più grave in quanto nel testo originario si aggiungeva: « nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 16.500 miliardi, il Ministro del lavoro propone l'adeguamento delle contribuzioni, proporzionalmente ripartite tra i datori di lavoro ed i lavoratori, necessario al mantenimento del limite predetto ».

Ciò avrebbe significato di fatto un aumento dei contributi previdenziali insopportabile e quindi irrealizzabile, con conseguenze pratiche e psicologiche estremamente negative. Molto meglio è senza dubbio la dizione del testo approvato dalla Camera che chiede l'adozione di misure necessarie per fronteggiare la situazione senza indicarne in modo specifico l'aumento dei contributi.

Soprattutto è meglio ancora aver aumentato lo stanziamento portandolo ai livelli di spese oggi prevedibili e di aver introdotto con il sistema dei decreti-legge alcuni sostanziali miglioramenti che proprio in quanto adottati in via d'urgenza entrano subito e in modo certo in applicazione. Anche in questo punto si constata con soddisfazione un abbinamento nella manovra dei due strumenti, legge finanziaria e decretazione d'urgenza.

Modifiche sostanziali sono state apportate alla parte relativa alle Aziende autonome dello Stato postale e ferroviaria. Nel testo originario di prevedeva che le anticipazioni per il pareggio dei relativi bilanci restassero stabilite rispettivamente in 1.572 miliardi e 1.451 miliardi. Si autorizzavano inoltre mutui e si davano disposizioni per quanto riguarda le tariffe. Nel testo approvato dalla Camera si è arrivati ad una regolamentazione più particolare e concreta precisando anche le disponibilità per gli investimenti e fissando criteri specifici di gestione. Tenuto conto delle reali esigenze si sono inoltre aumentate le anticipazioni all'Azienda ferroviaria di 571 miliardi e si sono introdotte disposizioni anche per quanto riguarda l'ANAS.

Pare peraltro che tutta la materia delle aziende autonome dello Stato meriti una attenta riconsiderazione soprattutto per quanto riguarda la loro efficienza e la economicità della loro gestione. Vi sono al riguardo problemi complessi e difficili ma, al pari di quanto si prospetta di fare nel settore imprenditoriale, anche in questo campo di servizi vanno ormai messe a fuoco le cause del loro attuale costo ed individuate le linee per aumentare l'efficienza di un servizio con gestioni più equilibrate e diminuzioni di oneri sul bilancio dello Stato.

Sul piano del sostegno delle attività produttive è significativo il rifinanziamento del medio credito centrale e della SACE per il sostegno delle esportazioni: per l'esattezza, con il disegno di legge al nostro esame viene disposto, all'articolo 13, un aumento di 2.000 miliardi del fondo contributi costituito presso il medio credito centrale per la correspon-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito. Tale somma viene iscritta in bilancio con quote crescenti dal 1984 al 1989.

Contemporaneamente si aumenta di 200 miliardi il fondo di dotazione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il cui *plafond* assicurativo è strettamente collegato con le operazioni creditizie del medio credito centrale.

Tali stanziamenti mirano a dare un qualificato sostegno all'esportazione di impianti e danno un valido contributo al riequilibrio dei nostri conti con l'estero.

Su una tale linea sarà bene perseverare e portare avanti ogni possibile iniziativa, assicurando risorse adeguate e dando in tal modo sicuro stimolo alle attività produttive e agli investimenti. Si ha qui un esempio di come possono essere utilmente usati mezzi finanziari acquisiti con una coerente politica della spesa.

Materia alla quale lo schema di legge finanziaria dedica particolare attenzione, proprio in coerenza con la manovra di riequilibrio che si intende perseguire, è quella relativa al personale: attraverso una serie di disposizioni contenute nell'articolo 8 si dà corso ad una regolamentazione che mira essenzialmente a due obiettivi: fissare un **limite percentuale invalicabile** agli aumenti retributivi del personale del settore pubblico allargato ed imporre alle amministrazioni pubbliche un blocco pressochè totale delle assunzioni.

Per il conseguimento del primo risultato si indica il tasso di inflazione programmato per il 1983 (aumento del 13 per cento) come riferimento insuperabile per l'adeguamento della spesa dei trattamenti economici complessivi di attività e di quiescenza, del personale pubblico, compresi quindi i **miglioramenti** derivanti da rinnovi contrattuali e da incrementi dovuti alla indennità integrativa speciale ed altri automatismi.

Si fissa inoltre in 1.350 miliardi l'importo complessivo per il 1983 relativo a rinnovi contrattuali del restante personale dello

Stato e delle aziende autonome nonchè ai miglioramenti ai dirigenti statali.

Il divieto di procedere ad assunzioni di personale è disposto in modo perentorio e riguarda non soltanto le amministrazioni civili e militari dello Stato, ma anche il servizio sanitario nazionale, gli enti locali, gli enti pubblici compresi quelli economici ed in generale tutti i comparti del pubblico **impiego**; uniche escluse sono le amministrazioni regionali per le quali si demanda al Consiglio dei ministri di emanare atti di indirizzo e coordinamento al fine di « delimitare l'incidenza di nuove assunzioni sulle spese della regione ».

Si interviene infine a porre rimedio alle attuali esuberanze di personale nel settore della scuola disciplinandone il passaggio ad **altre amministrazioni civili dello Stato per le quali vengono in tal modo ridotti i disagi** derivanti dal blocco delle assunzioni. Seguono una serie di disposizioni su punti particolari e questioni in attesa di regolazione, si reintegrano quote di fondi per interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, si fissa un contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale cellulosa e carta, si provvede ad autorizzare la spesa necessaria per la prosecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi; si dispongono ulteriori provvidenze e interventi per lo sviluppo dell'edilizia pubblica e — disposizioni rilevanti ai fini della gestione del bilancio e della tesoreria — si stabilisce che i conti correnti aperti presso la tesoreria centrale e le contabilità aperte presso le tesorerie provinciali a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.

Si dimostra così quale contributo può aversi, grazie alla legge finanziaria, per la soluzione tempestiva di importanti problemi in sospenso e si compie un ulteriore passo in avanti nell'azione di riordino della **tesoreria dello Stato**.

Parte altamente qualificante della legge finanziaria che dobbiamo sottolineare per la sua importanza ed il suo significato è **quella relativa al Fondo investimenti e occupazione**. È ormai prassi consolidata che

nella parte conclusiva di questa legge si inserisca uno stanziamento di consistenza elevata a favore degli investimenti.

La manovra di riequilibrio della finanza pubblica e del bilancio dello Stato deve portare oggi ad una riduzione del disavanzo, calcolato in percentuale nei confronti del reddito nazionale allo scopo di lasciare maggiore spazio alle attività produttive ed agli investimenti nei vari settori dell'attività economica e civile. Ma deve anche puntare **oltre che a contenere la spesa a qualificarla sempre più in senso produttivistico e di contributo allo sviluppo del Paese.** Per questo non si tratta soltanto di ridurre o tagliare spese o di aumentare indiscriminatamente il gettito delle imposte. Nel campo delle imposte, occorre oggi soprattutto combattere l'evasione, perseguire una più diffusa perequazione e far funzionare nel modo migliore cioè dire a costi più bassi e con minore disturbo possibile l'apparato tributario, avendo come riferimento costante l'attuale situazione europea.

Nel campo delle spese si tratta di eliminare con azione tenace e severa tutti gli sprechi, di contenere le spese non essenziali e di operare una riqualficazione della struttura generale della spesa in modo che risorse crescenti vadano a migliorare l'apparato produttivo e le dotazioni civili del Paese, trasformino la struttura della nostra produzione in modo da acquisire sempre più il contributo della tecnica e rispondere in modo adeguato alle richieste dei mercati, **aumentino efficienza e produttività.** Tutto ciò comporta una politica di rigore che — attuando un impiego razionale delle risorse cominciando da quelle che passano per il settore pubblico — possa garantire crescenti disponibilità ai fini dello sviluppo economico e di una occupazione sicura.

Operando su tale linea il perseguire le condizioni attraverso le quali potere, in regime di equilibrio finanziario, destinare i mezzi a investimenti e occupazione costituisce prova della volontà e della capacità di attuare la politica che si è riconosciuta come giusta.

È questo il motivo per il quale ci compiaciamo che, dopo aver affermato nel programma come obiettivo fondamentale quello della stabilità finanziaria, oggi si dimostra di compiere contemporaneamente uno sforzo per aumentare gli investimenti e ci pare doveroso riconoscere che non soltanto si è fatto un passo in avanti per quanto riguarda l'aumento del fondo destinato a tale scopo, ma si è seguita la strada corretta di dare tempestiva ripartizione di tali mezzi e ci è stato dato modo di constatare che tale ripartizione risponde a criteri razionali di priorità e di importanza.

La dotazione complessiva del Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983 è pari a 7.820 miliardi. È opportuno brevemente ricordare i criteri di ripartizione di detta somma.

500 miliardi sono destinati per un ulteriore apporto al fondo speciale di rotazione costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 52 della legge stralcio finanziaria 1982 (legge n. 526 del 1982). Si tratta di un fondo destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da Istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato di investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al 70 per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio. La dotazione iniziale del fondo è stata di 1.400 miliardi (400 miliardi per il 1982 e 400 miliardi per il 1983); è da rilevare che i primi dati che si hanno sull'attuazione di questa attività di acquisto di titoli mobiliari emessi da Istituti speciali di credito appaiono confermare l'utilità della scelta operata con la finanziaria stralcio dello scorso anno.

850 miliardi vengono assegnati all'ENEL per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili, secondo quanto previsto all'articolo 54 della richiamata legge stralcio finanziaria 1982.

300 miliardi sono destinati alle maggiori detrazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sull'imposta sul valore aggiunto: si tratta della detrazione dell'ammontare dell'imposta assolta o addebitata a titolo di

rivalsa o dovuta in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio delle imprese, dell'arte o della professione.

Al fondo di dotazione dell'IRI è conferita poi la somma di 1.100 miliardi da destinare, quanto a 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER s.p.a. e quanto a lire 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della STET per il finanziamento del programma conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione; 200 miliardi sono infine destinati al soddisfacimento degli altri settori d'intervento dell'IRI, con particolare riguardo all'ITALSTAT.

Al fondo di dotazione dell'ENI è poi conferita la somma di 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

Infine al fondo di dotazione dell'EFIM è conferita la somma di 250 miliardi per realizzare la prima fase di riorganizzazione dell'industria dell'alluminio. Il CIPE provvederà alla ripartizione delle somme destinate all'IRI per il soddisfacimento di ulteriori esigenze in altri settori d'intervento (200 miliardi) e all'ENI.

Viene poi previsto un ulteriore stanziamento di 240 miliardi per consentire all'IMI, ENI, EFIM ed IRI, di concorrere all'ulteriore aumento nel capitale sociale della GEPI s.p.a.

L'articolo 18 provvede a rifinanziare il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale: per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *a*), della legge n. 675 lo stanziamento complessivo (1983-1987) è di 1.800 miliardi: 200 miliardi per il 1983; per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *b*) della stessa legge, 3.500 miliardi (1983-1997) di cui 250 miliardi nel 1983.

La lettera *a*) si riferisce alle concessioni delle agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 675: mutui agevolati; contributi alle imprese che attuino programmi d'investimento di mantenimento della manodopera femminile; la lettera *b*) ai contributi sugli interessi su finanziamenti deliberati

dagli istituti di credito a medio termine; a contributi pluriennali alle imprese sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili, a contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. La durata del fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 675 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni; il CIPI determinerà le quote delle autorizzazioni di spesa da destinare alle piccole e medie imprese.

Viene poi previsto uno stanziamento di 140 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989 ad incremento della dotazione dell'Artigiancassa; di lire 60 miliardi per il 1983 per il fondo di dotazione per il riscontro effetti della cassa per il credito delle imprese artigiane; viene poi previsto un incremento di 100 miliardi per il 1983 per la dotazione del fondo presso il medio credito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione, ai sensi della legge n. 1329 del 1965.

Di 150 miliardi viene poi incrementata la dotazione del Fondo per l'elettronica per i beni di consumo e della componentistica di cui alla legge di conversione n. 63 del 1982.

Il fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'articolo 2 della legge n. 908 del 1955 è incrementato di 20 miliardi di lire.

Il fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici (articolo 20 della legge n. 46 del 1982) è incrementato per il 1983 di 250 miliardi.

Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge n. 46 del 1982) è incrementato per il 1983 di 350 miliardi.

Va poi segnalato che viene stanziata l'ulteriore somma di 80 miliardi per gli interventi previsti dalla legge n. 675 a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

Infine vi è un incremento di 50 miliardi per il 1983 per l'autorizzazione di spesa concernente il piano di metanizzazione per il Mezzogiorno.

Per l'agricoltura sui prestiti agrari d'esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario (legge n. 1760 del 1982) viene autorizzata una spesa rispettivamente di 200 e di 100 miliardi.

Per la realizzazione di progetti di forestazione industriale per aumentare la produzione legnosa è previsto un ulteriore stanziamento di 30 miliardi.

50 miliardi sono stanziati per il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (articolo 12, legge n. 910 del 1976). Infine sempre per l'agricoltura è autorizzata una spesa di 70 miliardi nell'ambito degli interventi previsti dalla cosiddetta legge quadrifoglio (articolo 3, lettera c) della legge n. 984 del 1977.

Per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico, sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonchè per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria viene stanziata la somma di 1.300 miliardi per il 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio: il CIPE determinerà i criteri di riparto dello stanziamento tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonchè i parametri di valutazione dei progetti. Inoltre è autorizzato il ricorso alla BEI per investimenti in questione fino alla concorrenza del controvalore di 1.000 miliardi di mutui.

Infine, viene autorizzata la spesa di 200 miliardi per la concessione alla Calabria di un contributo speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 281 del 1970, per interventi di sviluppo socio-economico nelle zone colpite dal sisma del marzo 1982, nonchè per gli interventi previsti dall'articolo 14 della finanziaria stralcio del 1982 (legge n. 526).

Questa sommaria disamina degli stanziamenti autorizzati in sede di FIO ci conferma della importanza quantitativa e qualitativa dello sforzo finanziario posto a carico del bilancio dello Stato. Ci sia peraltro consentito esprimere alcune riserve, che rappresentano il punto di vista unanime della Commissione bilancio, sulla tecnica della erogazione an-

nuale a finanziarie di settore inquadrate nel sistema delle partecipazioni statali o comunque a settori di intervento già individuati; questa impostazione annuale appare in contrasto con il criterio della pluriennalizzazione dei trasferimenti ai fondi di dotazione, ormai da tempo affermato dal Parlamento e recepito dal Governo; appare anche in parte in contrasto con il ruolo strategico che deve rimanere assegnato agli enti di gestione quale punto di cerniera tra gli indirizzi governativi e il sistema delle imprese, anche ai fini della raccolta di risorse aggiuntive sul mercato obbligazionario.

#### V — Riflessi sul bilancio dello Stato

1. — La complessa manovra di finanza pubblica — avviata tra la fine di dicembre 1982 ed i primi di gennaio 1983, continuata nei mesi successivi, attraverso la normativa che ha attuato per la parte pubblica l'accordo sul costo del lavoro e gli emendamenti apportati alla legge finanziaria — è stata completamente recepita dal bilancio dello Stato.

Il documento che inizialmente si limitava a registrare gli stanziamenti in essere e le esigenze, alla luce delle conoscenze del momento delle amministrazioni ha assunto progressivamente quella fisionomia che tende a qualificarlo come principale strumento di attuazione della politica economica.

Le tappe seguite nell'adeguamento del progetto iniziale di bilancio sono segnate dalla presentazione delle note di variazioni e dall'emanazione di atti amministrativi.

Con la prima nota di variazioni (presentata alla Camera il 14 dicembre 1983) sono stati aggiornati gli stanziamenti in relazione alla produzione legislativa ed alle nuove o maggiori esigenze intervenute. Si è trattato prevalentemente di maggiori spese per interessi a causa della politica del debito pubblico adottata nella seconda metà del 1982, di maggiori trasferimenti alle Regioni a statuto speciale in attuazione dell'ordinamento regionale. Complessivamente le variazioni della spesa ammontano a 4.675 miliardi di cui 4.305 attinenti la parte corrente.

La seconda nota di variazioni (presentata alla Camera il 7 febbraio 1983) traduce in termini contabili la manovra di politica economica attuata dal Governo e le nuove esigenze di spesa derivanti dallo svolgimento della gestione 1982. In particolare, per le entrate tributarie le variazioni (+8.828 miliardi) attengono al maggior gettito derivante sia dai decreti-legge nn. 923 del 1982, 925 del 1982, 953 del 1982, 7 del 1983, 9 del 1983 e 13 del 1983, sia dalle norme sul concondono in conseguenza dell'intervenuta proroga dei termini al 15 marzo 1983, sia dalla programmata riduzione dei margini di erosione degli imponibili. Per le entrate extra-tributarie sono stati apportati aumenti (+1.490 miliardi) in relazione al previsto importo da versare dalle imprese di assicurazione a titolo di rivalsa per gli interventi a carico del Servizio sanitario nazionale, sia a maggiori versamenti da parte dell'INPS per i contributi malattia. Le variazioni delle spese (pari a +7.772 miliardi) riguardano principalmente l'adeguamento del Fondo sanitario nazionale alle occorrenze manifestatesi nell'anno 1982, l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia dei pubblici dipendenti, l'iscrizione in bilancio degli oneri conseguenti alla fiscalizzazione dei contributi sociali oltre ad altri interventi. L'onere complessivo di questo provvedimento è stato in parte ridotto dalle minori spese derivanti dalla normativa che ha disposto l'infruttuosità dei depositi presso la tesoreria e in generale il contenimento delle spese dei Ministeri.

La terza nota di variazioni (presentata alla Camera il 28 marzo 1983) è stata finalizzata al recepimento in bilancio delle implicazioni contabili risultanti dal disegno di legge finanziaria emendato e di alcune variazioni relative sia a provvedimenti di recente approvazione sia al ridisegno degli andamenti di alcune spese. Nel complesso le variazioni connesse alla legge finanziaria comportano minori entrate per 650 miliardi, per la decisione di rendere infruttifere le anticipazioni di tesoreria all'INPS, ed un aumento delle quote 1983 delle leggi speciali a carattere pluriennale e degli accantonamenti sui fondi speciali per provvedimenti

legislativi in corso, aggiuntivi rispetto a quelli iscritti nel progetto di bilancio.

Alle disposizioni della legge finanziaria si debbono, inoltre, attribuire le maggiori spese derivanti dalla determinazione del fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario, dall'ampliamento e ripartizione del Fondo investimenti ed occupazione, dal finanziamento dei bilanci comunali e provinciali. Le altre variazioni che sono state considerate nella nota incidono, in senso diminutivo, sulle entrate per 2.586 miliardi (quali risultanti di provvedimenti di segno opposto contenenti tra l'altro gli effetti derivanti dalla modifica delle aliquote IRPEF) ed in senso accrescitivo sulle spese per 595 miliardi.

Infine, le variazioni per atto amministrativo già apportate (non considerate nel progetto di bilancio in approvazione) riguardano una prima assegnazione di fondi a favore degli enti locali coperta con una quota del gettito derivante dal decreto-legge n. 923 del 1982 recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

2. — Il complesso *iter* fin qui brevemente tratteggiato ha portato l'ammontare delle spese finali dai 214.805 miliardi del progetto iniziale di bilancio agli attuali 254.212 miliardi. Nel contempo le entrate finali sono passate dai 171.237 miliardi a 178.322 miliardi. Conseguentemente il saldo netto da finanziare ha raggiunto i 75.890 miliardi rispetto ai 43.568 iniziali.

Riguardo al progetto di previsioni assestate per il 1982 si nota una crescita delle entrate finali di 29.789 miliardi (pari al 20,05 per cento) ed una espansione delle spese finali di 42.124 miliardi (+19,8 per cento) quale risultante di una più rapida crescita delle spese correnti (+20,7 per cento) rispetto a quelle in conto capitale (+17,1 per cento). Tale andamento si è riflesso in un peggioramento del saldo netto da finanziare il cui livello è aumentato da 63.556 miliardi a 75.890 miliardi.

Il differente andamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale non è sufficiente a poter esprimere un giudizio sulla qualità della spesa, specie in un aggregato parziale quale è il bilancio dello Stato. In esso la prevalenza che assumono i trasferi-

menti non permette di conoscere la destinazione finale della spesa, l'unica che consente di valutare gli effetti dell'azione del settore pubblico sull'andamento dei consumi e degli investimenti. Vi è da tener presente, inoltre, che molte spese correnti sono strumentali alla produzione di servizi pubblici che, qualora risultino efficienti, accrescono la produttività complessiva del sistema. Per contro, spese in conto capitale, qualora non controllate negli effetti sulla economia, potrebbero configurarsi come sprechi o un mascheramento contabile di spese correnti. Accade, infatti, che esigenze di individuazione giuridica, sia nel bilancio dello Stato, che in quello degli enti decentrati di spesa comportano per alcune operazioni classificazioni che non si accordano con l'analisi economica dei loro effetti.

Nonostante queste incertezze di valutazione della qualità della spesa si può notare come, anche nel 1983 il finanziamento (per 7.820 miliardi) al fondo investimenti ed occupazione di cui si è già detto si pone come elemento diretto alla realizzazione degli obiettivi del piano triennale.

L'aggiornamento delle previsioni iniziali di competenza e delle consistenze presunte dei residui ha portato ad individuare le nuove masse acquisibili e spendibili da porre a base delle autorizzazioni di cassa per il 1983. Il bilancio di cassa espone nelle operazioni di natura finale, livelli di incassi e di pagamenti (comprese le variazioni per atto amministrativo) rispettivamente pari a 178.000 e a 259.539 miliardi a fronte di una massa acquisibile di 207.150 miliardi e di una massa spendibile di 327.990 miliardi. I coefficienti di realizzazione, ottenuti dal confronto fra i flussi di cassa e quelli potenziali, risultano pari a circa l'85,9 per cento e il 79,1 per cento; il primo inferiore a quello previsto per il 1982 (86,4 per cento), il secondo uguale (79,1 per cento).

Per quanto riguarda il risultato differenziale espresso dal bilancio di cassa si può notare come esso sia superiore a quello del corrispondente bilancio di competenza: il saldo netto da finanziare si colloca a 81.539 miliardi contro 75.890 miliardi.

#### VI — *Il bilancio del quadro dei flussi finanziari ed i problemi di controllo della spesa*

1. — Innanzitutto va avvertito che il risultato differenziale espresso dal bilancio di cassa non costituisce un parametro idoneo a valutare la compatibilità dell'evoluzione dei flussi finanziari. È necessario a tal fine ampliare l'orizzonte del bilancio pubblico almeno al settore statale. Esso, come è noto, è costituito oltre che dalle amministrazioni dirette dello Stato anche dagli organismi centrali le cui operazioni gravano direttamente sulla tesoreria, quali le aziende autonome, la Cassa depositi e prestiti e la Cassa del Mezzogiorno. Gli aspetti peculiari di tale settore sono, oltre all'informazione sull'andamento del prelievo tributario, quelli sulla distribuzione delle risorse finanziarie tra gli enti decentrati di spesa, sul finanziamento del fabbisogno e in particolare sul finanziamento di base monetaria proveniente dal Tesoro. Per la costruzione del quadro del settore statale il Ministero del tesoro utilizza non già il bilancio di cassa dello Stato costruito sulla base delle autorizzazioni (che per la loro valenza giuridico-contabile e una certa prudenza amministrativa non è in grado di rappresentare i flussi più probabili), ma delle stime che in genere risultano inferiori alle autorizzazioni stesse.

Per il 1983 le indicazioni sul probabile andamento del fabbisogno del settore statale sono contenute nella relazione trimestrale di cassa presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro il 9 marzo 1983. In essa il fabbisogno complessivo del settore statale è stimato in circa 78.300 miliardi, superiore circa di 7.100 miliardi a quello registrato nel 1982. Tale andamento, contrastante con l'impegno del Governo di bloccare il livello del fabbisogno all'ordine di grandezza realizzato nel 1982, implica un ulteriore intervento restrittivo che dovrebbe riportare l'ammontare dell'aggregato a livello di 71.200 miliardi.

Al netto dei fondi trasferiti agli intermediari creditizi e dei prestiti esteri, l'ammon-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare del fabbisogno da coprire sul mercato interno attraverso il collocamento di titoli e la creazione di base monetaria dovrebbe risultare pari a 67.000 miliardi.

Sulla base di questa ipotesi l'obiettivo di aumento del credito totale interno per il 1983 è stato tradotto in 105.000 miliardi, consentendo un flusso di credito all'economia di circa 38.000 miliardi. I finanziamenti al settore produttivo si dovrebbero, pertanto, accrescere di un ammontare leggermente inferiore (14 per cento) a quello previsto per il prodotto lordo in corso d'anno e pari in percentuale a quello del 1982.

Il conto pubblico, esaminato nel suo complesso, evidenzia il fatto che nonostante i massicci interventi operati nel 1983, volti ad incrementare le entrate vi è una tendenza di fondo verso l'aumento del fabbisogno. Questa tendenza si farà più evidente nel 1984 quando verrà meno il gettito di entrate tributarie e contributive aventi natura transitoria. Nel prossimo anno, infatti, il bilancio non dovrebbe più beneficiare degli effetti del condono, dell'*una tantum* ILOR, delle addizionali straordinarie, degli anticipi temporanei di gettito, del riafflusso dei depositi bancari in tesoreria, mentre la revisione delle aliquote IRPEF dovrebbe incidere maggiormente sul gettito fiscale. Questi effetti, valutabili in oltre 17.000 miliardi circa, verranno ad aggiungersi a quelli derivanti dai meccanismi del bilancio pubblico che nelle fasi di rallentamento dell'inflazione tendono ad ampliare il volume del fabbisogno.

Nei periodi di recessione, infatti, gli stabilizzatori automatici operanti nell'ambito del bilancio pubblico determinano un'espansione delle spese ed un contenimento delle entrate, la prima per effetto dei meccanismi volti al sostegno del reddito disponibile delle famiglie: indennità di disoccupazione, integrazione salariale, sostegno alle imprese; la seconda per il rallentamento dell'attività produttiva e la conseguente minor crescita dei profitti e dei redditi. Tali andamenti sono esaltati negli anni di rallentamento dell'inflazione, dallo sfasamento temporale dei meccanismi di indicizzazione: così mentre un'ampia quota delle entrate risente puntualmente del calo del tasso di

inflazione, buona parte della spesa procede sulla base dei prezzi degli anni precedenti.

Ma al di là degli specifici aspetti congiunturali, si può ritenere che responsabile della crescita del fabbisogno pubblico sia soprattutto l'andamento della spesa per effetto della profonda trasformazione subita dal ruolo dello Stato. L'accentuarsi della funzione redistributiva e di quella d'intervento nella allocazione delle risorse non è andata di pari passo con un'attenta analisi degli automatismi che si ponevano in essere. Ne è derivato un rilevante aumento per effetto dei meccanismi di adeguamento ancorati a parametri macroeconomici non soggetti al controllo specifico del Governo, delle predisposizioni di condizioni non selettive all'accesso dei benefici concessi, del sostanziale permanere di procedure decisionali e di controllo non più rispondenti alle esigenze del sistema economico. Sull'aumento della spesa e quindi sul grado di efficienza e di controllabilità hanno influito anche le riforme istituzionali che hanno aumentato la quantità dei servizi offerti.

Riconosciamo, d'altro lato, che per quanto riguarda l'entrata vi sono oggi, in via generale, limiti ed equilibri che non possono essere ignorati. L'esame delle azioni restrittive attuate dal 1979 al 1982 evidenzia come un ricorso generalizzato ad inasprimenti fiscali e contributivi consolidi l'immagine di un sistema fiscale instabile e in continuo movimento, che non solo accresce le aspettative di aumento dei costi e quindi dei prezzi, ma determina anche un notevole irrigidimento del sistema tributario a causa del diverso grado di evasione per le varie categorie di contribuenti. Gli andamenti del gettito degli anni 1981 e 1982 potrebbero indurre a ipotizzare che la pressione tributaria e le aliquote legali abbiano raggiunto un livello oltre il quale si verifica un rendimento decrescente ad ogni ulteriore inasprimento.

Se tale ipotesi dovesse essere confermata risulterebbe evidente l'inefficacia, ai fini di un'inversione di tendenza nell'evoluzione della finanza pubblica, di ulteriori azioni nel versante delle entrate. È vero che, nonostante tali aumenti, la pressione fiscale

in Italia non ha raggiunto quella di altri Paesi europei, ma per confronti del genere vanno tenuti presenti anche il prelievo parafiscale e il livello del reddito *pro capite*. È stato recentemente dimostrato che confrontando le pressioni fiscali di diversi paesi europei a parità di reddito *pro capite* (risalendo cioè indietro nel tempo fino a ritrovare un livello di reddito *pro capite* uguale a quello italiano), la situazione italiana, per quanto riguarda le entrate, non si discosta da quella degli altri *partners*.

Pur prendendo atto di tutto ciò, noi riteniamo che vi siano ragioni per operare tanto dal lato dell'entrata quanto da quello della spesa. Non c'è dubbio, a nostro avviso, che l'attuale struttura e l'attuale funzionamento dell'apparato tributario richiedono revisioni sostanziali; un attento riesame di alcuni tributi, l'individuazione di quali redditi sfuggono per carenza di legge ad un doveroso prelievo fiscale, e la conseguente messa in atto di quanto necessario per semplificare le procedure ed eliminare le zone di evasione che tuttora permangono e che, almeno in alcune categorie e settori, si sono allargate. Si tratta di un lavoro paziente, che impone un grande impegno ed interventi organici, caratterizzanti della volontà e capacità di rendere sempre più moderno e giusto l'apparato tributario dello Stato.

Su eguale direzione si dovrà operare per quanto riguarda la potestà impositiva che è ormai indispensabile attribuire agli enti locali. Non minore impegno va inoltre rivolto a tutto il settore contributivo, allo scopo anche di fissare una chiara correlazione tra « monte contributivo » da un lato ed erogazioni e servizi dall'altro lato. La collettività può compensare le differenze, ma non può farlo col metodo del « pie' di lista » o al di fuori, comunque, di regole e valutazioni predeterminate.

Detto ciò, ci pare peraltro di dover affermare che oggi il problema fondamentale è quello della spesa, dove i motivi di preoccupazione sono veramente gravi soprattutto in prospettiva e — diciamolo chiaramente — non solo per le dimensioni ma anche per la qualità. L'orientamento della politica economica dovrebbe essere soprattutto quello

di aggredire la causa di fondo che hanno dilatato la spesa oltre ogni limite tollerabile e l'hanno praticamente resa incontrollabile.

Infine, non è certo indifferente il legame tra le scelte che si fanno e quanto ne consegue per il settore produttivo e dell'occupazione. La manovra delle diverse leve economiche si riflette sull'intero sistema ed è quindi necessaria un'armonizzazione tra loro, in modo da evitare che i vantaggi conseguenti ad un certo tipo di azione vengano in tutto o in parte vanificati dagli effetti negativi e dagli squilibri che si possono determinare a loro causa.

### VII — Problemi e prospettive

1. — Abbiamo volutamente cercato di dare una rappresentazione la più completa possibile della manovra messa in atto dalla legge finanziaria e dagli altri interventi. Si è trattato di un complesso di misure di grande rilievo ed efficacia che, ha fatto compiere passi in avanti significativi per un contenimento del fabbisogno pubblico per il 1983.

La manovra ha contribuito:

a migliorare la struttura dei tributi, adeguandone i risultati in senso di rendimento e di perequazione;

a porre alcuni limiti all'espansione della spesa pubblica, dando inizio ad una revisione, su una linea di razionalità e coerenza, dei meccanismi decisionali ed operativi.

Le iniziative del Governo sono orientate verso questi obiettivi, ma va detto tuttavia con estrema chiarezza che la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. La legge finanziaria, pur essendo strumento fondamentale ed insostituibile, non può da sola risolvere tutti i problemi che abbiamo di fronte: non è possibile pensare che un suo impiego anche abile ed accorto possa superare le difficoltà attuali e ridare al bilancio il ruolo che noi pensiamo sia necessario.

Occorre sì utilizzare la legge finanziaria secondo criteri predeterminati e razionali,

ma occorre fare anche altro. Riteniamo sia necessaria innanzitutto un'opera di revisione del bilancio dello Stato: abbiamo voluto deliberatamente che l'esame del bilancio fosse fatto separatamente, in modo da sottolineare che la sua redazione e revisione, anche al di fuori di specifici interventi legislativi, costituisce un mezzo importante per il miglioramento del bilancio stesso e che proprio in questo lavoro di analisi e di riaggiustamento continuo va dimostrata la volontà di perseguire obiettivi di risanamento e di buon impiego delle risorse.

Occorre che ogni giorno, in ogni nostra decisione, nella manovra di tutte le leve disponibili, nell'adozione di ogni nuova iniziativa, si tenga sempre presente l'esigenza di mettere ordine, di portare avanti una razionale politica delle risorse, di decidere ed operare con rigore, consapevolezza e coerenza.

L'esperienza ci ha dimostrato che la vastità degli interessi sui quali incide ogni eventuale manovra di rientro del *deficit* pubblico è tale da provocare reazioni da parte di tutte le categorie di cittadini; avviene così che misure complesse ed articolate vengono in parte soppresse, in parte rinviate, in parte ancora modificate rispetto all'impostazione originaria, con il risultato di vanificare gli sforzi per il conseguimento dell'obiettivo e facendoci correre il rischio di ritrovarci ogni anno di fronte agli stessi problemi resi più gravi dal trascorrere del tempo.

Occorre inoltre affrontare alla radice — insistiamo nel dire con rigore, concretezza e coerenza — le cause profonde dell'attuale crisi e adottare con visione ampia misure adeguate, il che significa anche cambiare punti essenziali, congegni, funzionamento e tipo di gestione della cosa pubblica.

Ciò che oggi, soprattutto si impone è il recupero di una guida unitaria ed efficace della finanza pubblica.

Va assolutamente posto termine alla divaricazione profonda che si è determinata tra chi decide la spesa e chi ha la responsabilità di assicurarne la copertura, tra chi ha l'onere di reperire i mezzi finanziari e chi ha la libertà di utilizzarli senza controlli

di merito veramente validi. Si pone, ormai, non solo come necessaria, ma urgente l'esigenza di una responsabilizzazione degli organi decisionali della spesa e di gestione dei servizi.

In passato i settori della finanza extrastatale erano legati al principio della « responsabilità distinta ». Gli enti che decidevano e gestivano la spesa erano tenuti a reperire le entrate relative: gli enti locali attraverso propri tributi; gli enti previdenziali e gli enti incaricati dell'assistenza sanitaria attraverso contributi specifici a carico in larga parte degli stessi interessati.

Successivamente si è passati ad un sistema cosiddetto di « responsabilità solidale », che riconosce agli enti il potere di decidere e di gestire la spesa, mentre allo Stato viene attribuita per intero o quasi la responsabilità di reperire i fondi o comunque di colmare i disavanzi della gestione. È così venuto meno l'incentivo a frenare la spesa o ad ottenere dalle spese effettuate il massimo di risultati in termini di efficienza e di qualità. Si è di fatto passati ad un sistema a « pie' di lista » dove lo Stato si è in pratica trasformato in ufficiale pagatore.

Di recente, per gli enti locali si è introdotto il principio dell'obbligo di pareggio, con l'erogazione di contributi riferiti all'ammontare delle spese globali del passato ed aumentati con percentuali rigide in relazione alla perdita di valore della moneta. Ma questo è servito poco a contenere le spese ed ha anzi esasperato sperequazioni ed ingiustizie a favore di quanti avevano seguito una politica di finanza allegra e di spesa facile.

Se si vuole effettivamente riportare la finanza pubblica a criteri di giustizia e di sano impiego delle risorse, occorre adottare principi nuovi: solo la responsabilizzazione ed un efficace sistema di incentivi possono infatti dare autorità e maggiore spazio di autonomia agli enti ed ottenere un sano impiego delle risorse. Avremo migliori servizi con minori costi e nuovi margini di risorse per una politica di sviluppo e di occupazione permanente.

Per gli enti locali la strada da seguire ci sembra debba essere quella di riportare il

contributo dello Stato a parametri legati a criteri obiettivi e qualificati, riconoscendo peraltro, in via contemporanea, la possibilità di applicare propri tributi. Per la sanità invece, la strada è quella di introdurre, oltrechè parametri obiettivi, incentivazioni positive e negative per i gestori ed i beneficiari, e maggiori responsabilità per gli enti preposti. Ove poi non si pervenga a ridurre le inefficienze del sistema, gli sprechi, la durata delle degenze medie, troppo sperequate rispetto alle reali esigenze terapeutiche, l'unica via da battere dovrà, purtroppo, essere poi la crescente partecipazione degli interessati.

Vanno, inoltre, eliminate senza esitazione smagliature che contrastano con una visione razionale del sistema (ad esempio l'erogazione di pensioni al di sotto di precisi limiti di età). E vanno pure introdotte forme efficaci di lotta agli abusi, con opportuni controlli di efficienza oltrechè di legittimità, mentre il Parlamento va richiamato al suo ruolo fondamentale di verifica complessiva della spesa pubblica.

2. — Tutto ciò significa operare con rigore. Questa è l'espressione o per meglio dire la linea di condotta a cui fa continuo riferimento il Governo. Ebbene, una linea che riteniamo giusta e la più rispondente agli interessi di fondo del nostro Paese. Proprio per questo riteniamo di dover formulare alcune precisazioni e indicazioni. Volere rigore non significa — cioè non può e non deve intendersi — volere una reativa politica di conservazione. Vuol dire volere una politica avanzata e attiva per un migliore impiego delle risorse a vera tutela dei lavoratori ed a sostegno dei giovani e dei ceti più deboli. Significa: valorizzare tutte le risorse traendone il massimo del rendimento, dare spazio agli investimenti, costruire sapientemente e su basi solide, puntare a combinazioni produttive che ottengano a parità di risorse, il massimo risultato in termini economici ed umani.

Fu così che a suo tempo portammo rapidamente a conclusione la costruzione del nostro Paese superando vincoli e carenze strutturali quali il disavanzo dei conti con

l'estero o la insufficiente accumulazione per investimenti, che avevano frenato il progresso del Paese nei primi novanta anni dalla sua unità. È solo così che siamo riusciti a diventare il settimo Paese industriale nel mondo, a imporci sui mercati internazionali, a finanziare le importazioni di ingenti quantitativi di energia e di materie prime.

Certo una tale politica richiede tempi non brevi e quindi può non soddisfare quanti vogliono successi o benefici immediati. Ma cosa varrebbe bruciare risorse preziose in sprechi e consumi non essenziali, cullarsi in illusioni con atteggiamenti di lassismo o peggio ancora di inganno della nostra gente se dovessimo poi arrivare in breve al crollo della nostra moneta, del risparmio e dell'occupazione.

Ma una politica di rigore per essere veramente tale deve essere impostata ed attuata con serietà e chiarezza, nel rispetto di ben precise regole di comportamento. Sarebbe sciocco e controproducente predicare rigore soltanto a parole. Occorre aggredire i mali alla radice evitando i provvedimenti frammentari e farraginosi, inutilmente molesti e di scarsa efficacia, dando corso a interventi essenziali e decisivi, all'altezza dei problemi.

Occorre soprattutto dire sempre ed in modo chiaro la verità: in tutti i campi, ponendo un termine definitivo al cosiddetto « ballo delle cifre » che troppo spesso ha accompagnato la presentazione di documenti fondamentali. Le difficoltà non solo vanno dette, ma vanno dette in modo da rendere consapevoli e da responsabilizzare sia i grandi che i piccoli protagonisti. Le cifre possono modificarsi via via che si passa dalla previsione ai consuntivi, ma debbono ogni volta essere spiegate e raccordate, senza mai ricorrere a mezzi surrettizi: si intervenga con misure chiare ed esplicite motivazioni, chiarendo sempre — peraltro — che la politica di rigore non può essere fine a se stessa e tanto meno confondersi o limitarsi a mere manovre di riaggiustamento. Essa ha come suo giusto e naturale corollario un disegno che ridia un equilibrio al sistema e garantisca uno sviluppo veramente armonico e giusto, ed insieme a ciò una crescita civile del Paese.

**Onorevoli senatori, ritengo che il lavoro svolto nella Commissione bilancio, pur in una situazione di obiettiva difficoltà, sia valso complessivamente a ripercorrere in modo assai approfondito e puntuale le questioni cruciali della nostra finanza pubblica ed i problemi di metodo ed istituzionali.**

**Le esperienze fatte devono imporre al Parlamento ed al Governo una reale pausa di riflessione per creare tutte le condizioni affinché la decisione di bilancio 1984 si svol-**

**ga secondo tempi e modalità più consoni ad una moderna democrazia industriale. Ciò è tanto più necessario in quanto le previsioni che vengono delineandosi per il 1984, come si è detto, sono molto difficili.**

**Con quest'auspicio, che è anche espressione di una comune volontà politica, propongo un esame favorevole per il disegno di legge finanziaria 1983.**

**FERRARI-AGGRADI, relatore**

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore NERI)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento.

---

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore Coco)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

---

**PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI)

(Estensore SARTI)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)**

(Estensore ORIANA)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)**

(Estensore BERLANDA)

7 aprile 1983

La 6ª Commissione permanente — Finanze e Tesoro — esaminato il disegno di legge n. 2224 concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) », con particolare riguardo alle materie di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole; in relazione a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 9, che esclude dal divieto di procedere ad assunzioni di personale i soli « Istituti di credito di diritto

pubblico », la Commissione auspica che, in sede di chiarimento interpretativo o — se necessario — con apposito provvedimento, vengano escluse dal divieto sopra citato anche le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati, che non rientrano istituzionalmente nella categoria degli Istituti di credito di diritto pubblico; osservando, tra l'altro, che i costi connessi con la gestione del personale di detti enti non incidono sul bilancio dello Stato.

**PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE****(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)****(Estensore SCHIANO)**

6 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) » con particolare riferimento agli articoli 9 e 21 ed all'allegata Tabella A limitatamente alle materie di competenza, esprime parere favorevole perchè, nonostante la difficile situazione economica:

a) viene salvaguardato, nella scuola di ogni ordine e grado, il ripristino dei con-

corsi previsto dalla legge 2 maggio 1982 n. 270 che costituisce un primo e fondamentale momento per la riqualificazione del personale docente;

b) viene dal pari garantita l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che riguarda il riordino della docenza universitaria;

c) sono garantiti i finanziamenti per alcuni rilevanti impegni nei settori dei Beni culturali, dello Spettacolo e della Ricerca scientifica.

**PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE****(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)****(Estensore DEL PONTE)**

7 aprile 1983

Esaminato il disegno di legge n. 2224, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 1983), la 8ª Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole per le parti di sua competenza.

**PARERE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)**

(Estensore BUSSETI)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole in ordine alla manovra economica complessiva, così come articolata nella legge finanziaria per l'esercizio 1983, soprattutto apprezzando il riaffermato impegno di proseguire nella lotta all'inflazione attraverso un notevole ridimensionamento del disavanzo pubblico, senza mortificare il processo di sviluppo del settore primario della produzione.

ALLEGATO

*Schema di ordine del giorno che la 9<sup>a</sup> Commissione permanente ha convenuto di trasmettere alla Commissione di merito per gli esiti di competenza*

« Il Senato,

constatata la gravissima crisi che investe il settore bieticolo-saccarifero per lo stato di difficoltà di alcuni importanti gruppi industriali, la minacciata chiusura di zuccherifici ubicati nelle più importanti aree bieticole del paese, accompagnata dalla impossibilità di gruppi saccariferi di soddisfare il credito maturato dai produttori bieticoli per i conferimenti relativi alle annate precedenti;

valutato che la penalizzazione comunitaria rimane una delle cause principali della crisi del settore, giacchè si esprime in una

assegnazione nazionale di un contingente-zucchero molto inferiore alle capacità produttive italiane, ciò che contrasta con le esigenze dei consumi interni e gli interessi economici dell'intero paese;

considerato:

che in seguito a tale stato di cose si registra per l'annata 1983 una contrazione della superficie coltivata a bietole che è scesa a 200 mila ettari rispetto ai 300 mila consolidati nelle campagne trascorse;

che la conseguente importazione di zucchero per il fabbisogno nazionale ed il concorso al pagamento delle eccedenze degli

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altri paesi comunitari eleverà l'onere per la nostra bilancia agro-alimentare di oltre 500 miliardi;

che occorre utilizzare — nell'asserito indirizzo di mutamenti della politica agricola comunitaria — le condizioni oggettive perchè l'Italia possa produrre 16 milioni di quintali di zucchero corrispondenti al 90 per cento del consumo nazionale,

impegna il Governo:

1) a predisporre e ad approvare il piano nazionale bieticolo-saccarifero entro il 30 giugno 1983;

2) ad intervenire urgentemente con tutti i mezzi di cui dispone per impedire la chiusura di cinque stabilimenti decisa dalla società Eridania, nonché di quelli di altre società (Sermide, eccetera) che contrastano con le preminenti esigenze produttive-economiche-sociali dei territori interessati a garantire il normale svolgimento della campagna bieticolo-saccarifera, in tutti gli stabilimenti minacciati di chiusura;

3) ad adottare immediatamente gli interventi che si rendono necessari, ivi comprese le procedure di commissariamento ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, verso le società saccarifere che non sono in grado di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento degli impianti;

4) ad assicurare la gestione del contingente sulla base delle esigenze dei produt-

tori delle aree bieticole e delle capacità reali di trasformazione degli stabilimenti ai sensi del regolamento CEE n. 193 del 1982 che prevede fra l'altro la possibilità di compensazioni tra i diversi stabilimenti;

5) ad assicurare agli stabilimenti saccariferi Copro-A e Copro-B ed altri eventuali stabilimenti gestiti direttamente dai produttori bieticoli il contingente zucchero pari alle rispettive potenzialità di trasformazione, fin dalla prossima campagna;

6) a stanziare un finanziamento di 200 miliardi, da prelevare dal Fondo investimenti e occupazione della legge finanziaria 1983 articolo 12, punto 6), diretto ad assicurare: il regolare svolgimento della campagna 1983; l'attuazione del piano di ristrutturazione, avviando procedure atte ad assicurare la partecipazione dei produttori singoli o associati e di enti pubblici interessati all'acquisizione di impianti di trasformazione assegnando agli stessi un adeguato flusso finanziario attraverso il credito agevolato, ove deve attivarsi, in proposito, un ulteriore utilizzo di fondi e strumenti destinati allo sviluppo meridionale;

7) assumere tutte le iniziative perchè nella necessaria opera di razionalizzazione del settore, da mettere in grado di competere con le analoghe strutture degli altri Paesi CEE, siano salvaguardate le esigenze produttive ed economico-sociali dei territori interessati, e in primo luogo i livelli occupazionali.

0/2224/1/9

**PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore VETTORI)

7 aprile 1983

La Commissione ha esaminato e discusso nelle giornate del 6 e 7 aprile il disegno di legge.

La legge finanziaria 1983 posta all'attenzione del Senato nell'aprile 1983 è stata presentata dal Governo alla Camera dei deputati in data 5 agosto 1982, e quindi in termini tempestivi rispetto al disposto della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il tempo trascorso ha fatto registrare diverse e numerose esigenze ed il testo approvato dalla Camera dei deputati è sensibilmente diverso dalla proposta governativa e si compone di 23 articoli rispetto ai 12 originari.

Gli articoli 1, 2 e 3 recano disposizioni di carattere finanziario, mentre gli articoli 4 e 5 recano disposizioni in materia di finanza regionale e locale.

L'articolo 6 riguarda disposizioni in materia di previdenza e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di aziende autonome dello Stato e di tariffe dei trasporti.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di esportazioni, e l'articolo 9 disposizioni in materia di personale, mentre gli articoli 10 e 11 recano disposizioni diverse.

Gli articoli da 12 a 21 recano disposizioni per l'utilizzo del « Fondo investimenti e occupazione ».

L'articolo 22 assegna un contributo speciale alla regione Calabria e l'articolo 23 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge finanziaria 1983 costituisce il nucleo operativo fondamentale della manovra di bilancio con la quale si tende a continuare dal 1981 il processo di limitazione di spesa della Pubblica amministrazione e di recupero del ritardo internazionale dell'Italia circa la quota di entrata sul reddito nazionale.

La riduzione del disavanzo complessivo e del disavanzo corrente sono perseguite con quattro linee direttrici riguardanti, rispettivamente, la severità fiscale verso livelli europei, la rigorosa cernita delle spese verso un saldo di bilancio che riduca il saggio di inflazione, la conferma del tasso programmato di inflazione del 13 per cento come riferimento per gli emolumenti pubblici, il congelamento o la riduzione dei trasferimenti di Stato a enti impositori di tariffe, in direzione di una parificazione delle stesse tra l'Italia ed altri paesi europei.

A questi intendimenti, che risultano dalla relazione governativa, si possono certo obiettare le esperienze parzialmente negative delle leggi finanziarie degli scorsi anni, ma l'insuccesso della legge n. 468 del 1978 per quanto riguarda il controllo della dinamica della spesa pubblica ha motivazioni e vicende di natura politica che aggravano l'impiego improprio dello schema generale, sovraccaricato — *in itinere* — di contenuti non caratteristici di una legge finanziaria.

La validità dell'istituto della legge finanziaria nelle sue caratteristiche originali è certamente confermabile nell'ambito della cornice contabile di cui alla riforma del 1978

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con l'articolazione formale (legge di bilancio) e sostanziale (legge finanziaria).

La legge finanziaria ha il compito di definire la cornice della politica di bilancio per l'anno e di correggere gli andamenti divergenti rispetto agli obiettivi; inserire in essa norme organizzatorie o anche finanziarie minori e particolari è improprio e rischia di snaturare il ruolo della legge se ad essa si chiede di reperire risorse a fronte di leggi precedenti che ad essa fanno rinvio.

L'esperienza degli ultimi anni fa registrare un sovraccarico di norme, sia pure necessarie, creazione di attese in relazione a future risorse, legittimazione di provvedimenti d'urgenza in caso di ritardo.

Un parere può quindi essere dato in termini positivi riscontrando l'effettiva necessità di una suddivisione per destinazioni del fondo investimenti e occupazione fatta con gli articoli da 12 a 21.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dispongono l'utilizzo del « Fondo investimenti e occupazione » per le seguenti cifre:

- 500 miliardi di lire al Fondo rotazione della Cassa depositi e prestiti;
- 850 miliardi di lire all'Enel;
- 300 miliardi di lire a rimborsi IVA negativa 6 per cento;
- 1.100 miliardi di lire all'IRI;
- 950 miliardi di lire all'ENI;
- 250 miliardi di lire all'EFIM (alluminio);
- 240 miliardi di lire alla GEPI;

ed inoltre:

- 450 miliardi di lire per il Fondo di cui alla legge n. 675 del 1977;
- 200 miliardi di lire per la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

100 miliardi di lire per la legge « Sabatini » n. 1329 del 1965;

150 miliardi di lire per l'elettronica (legge n. 63 del 1982);

20 miliardi di lire per iniziative economiche di cui alla legge n. 908 del 1955;

250 miliardi di lire per la siderurgia *ex* legge n. 46 del 1982;

350 miliardi di lire per l'innovazione *ex* legge n. 46 del 1982;

80 miliardi di lire per la legge n. 675 del 1977 (cooperative di lavoro);

50 miliardi di lire per la metanizzazione Mezzogiorno;

450 miliardi di lire per fondi vari in agricoltura;

1.300 miliardi di lire per progetti immediati sul territorio, in agricoltura, edilizia, infrastrutture.

In conformità è disposta la proroga di durata di alcune leggi e segnatamente del Fondo di riconversione industriale *ex* legge n. 675 del 1977.

La diffusa e dettagliata assegnazione di somme del « Fondo investimenti e occupazione » rappresenta la novità più vistosa nei contenuti della legge finanziaria; essa è certamente necessaria per fare fronte alle esigenze più immediate dei vari settori considerati.

La legge finanziaria, presentata contemporaneamente al bilancio ed illustrata dalla relazione previsionale e programmatica rende possibile una visione globale della manovra finanziaria avviata dal Governo, pur facendosi carico di varianti legate al dinamismo del nostro sistema economico e della finanza pubblica: su di essa la 10<sup>a</sup> Commissione esprime a maggioranza parere favorevole.

**PARERE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore GRAZIOLI)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente esprime parere favorevole per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(IGIENE E SANITA)**

(Estensore FORNI)

7 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto, per quanto di sua competenza esprime parere favorevole.

Formula, tuttavia, le seguenti raccomandazioni al Governo:

a) che, nell'applicazione dell'articolo 9, terzo e quarto comma, sia tenuta presente la necessità di assicurare continuità all'assistenza sanitaria specie nei presidi ospedalieri, consentendo la nomina dei supplenti e incaricati ai sensi degli articoli 13 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in sostituzione del personale sanitario di ruolo collocato a riposo, dimissionario o in aspettativa;

b) che siano impartite precise disposizioni alle regioni perchè in tempi rapidi siano predisposti i ruoli del personale dipendente dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Per quanto riguarda infine la consistenza del Fondo sanitario nazionale valgono le considerazioni svolte nel rapporto presentato dalla Commissione sullo stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1983.

**DISEGNO DI LEGGE****DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO****ART. 1.**

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

**ART. 2.**

Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

**ART. 3.**

In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
FINANZA REGIONALE E LOCALE****ART. 4.**

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 13 per cento.

#### ART. 5.

Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.

Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo è finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti

dall'articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:

a) che le società siano a totale partecipazione pubblica;

b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;

c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

##### ART. 6.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi.

Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio.

Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI

##### ART. 7.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire.

Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile.

Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire.

I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

3.500 miliardi di lire per l'anno 1984;

3.700 miliardi di lire per l'anno 1985;

4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi.

È autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda na-

zionale autonoma delle strade (ANAS) nella Società italiana per il traforo autostradale del Frejus.

Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531.

Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000.

Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di

concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377.

Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento.

Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonché le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione.

In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente.

Con la legge di bilancio è annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168.

I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle società concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.

Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, è previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

### ART. 8.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, numero 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1989. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente in lire 115 miliardi ed in lire 322 miliardi.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'articolo 16 della medesima legge, è elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari. Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni

per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, numero 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma del predetto articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, l'importo di lire 200 miliardi è completamente utilizzabile per il pagamento di indennizzi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

### ART. 9.

Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attività di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento è costituita, per ciascun comparto del pub-

blico impiego, dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non può eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.

Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego — fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di

personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma.

Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ricognizione di tutte le situazioni di soprannumero del personale docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative statali, conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque, esistenti alla scadenza di detto termine.

In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente interessati, determina il contingente complessivo dei posti per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della scuola e, nell'ambito di esso, i contingenti relativi alle singole amministrazioni.

Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata.

Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Le tariffe fissate dagli ordini professionali sono bloccate alla data del 31 luglio 1982.

È fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### ART. 10.

Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

Per provvedere alle finalità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'articolo 85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonché al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 85.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre

1980 e del febbraio 1981, è reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.

Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle

strutture, oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.

In attuazione di quanto indicato dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalità previste dalla lettera *h*) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.

Le modalità occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, numero 94.

Le somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.

I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.

Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessità di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei ministri, può autorizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981,

n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

## ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:

legge 7 aprile 1942, n. 409, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, recante provvedimenti tributari a favore degli enti locali;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero;

legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili;

legge 12 maggio 1901, n. 164, che approva la transazione stipulata tra lo Stato ed il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di credito e debito;

legge 10 febbraio 1907, n. 25, riguardante il contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma;

legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE  
DEL « FONDO INVESTIMENTI  
E OCCUPAZIONE »

## ART. 12.

Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle disposizioni contenute negli articoli successivi:

1) lire 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

2) lire 850 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

4) lire 4.190 miliardi per interventi nel settore industriale, pubblico e privato;

5) lire 450 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura;

6) lire 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

7) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

8) lire 200 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria.

## ART. 13.

Il Fondo speciale di rotazione costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 52 della legge

7 agosto 1982, n. 526, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 500 miliardi.

Sono raddoppiati i termini di 30 e 45 giorni indicati, rispettivamente, dal quarto e dall'ultimo comma del medesimo articolo 52 della legge 7 agosto 1982, numero 526.

#### ART. 14.

Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo articolo 54.

#### ART. 15.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 31 dicembre 1984, afferenti all'esercizio di imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio

dei beni acquistati o importati, sempreché i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino, rispettivamente, emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

#### ART. 16.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) la somma di lire 1.100 miliardi da destinare, quanto a lire 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a lire 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

La rimanente somma di lire 200 miliardi è destinata al soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termo-elettro-meccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo ITALSTAT.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) la somma di lire 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazione e finanziamento in-

dustrie manifatturiere (EFIM) la somma di lire 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

Alla ripartizione delle somme di cui ai commi secondo e terzo provvede il CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

#### ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.

#### ART. 18.

Per consentire il completamento degli interventi del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675:

lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notari di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

## ART. 19.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:

1) di lire 140 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989, la dotazione del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni;

2) di lire 60 miliardi, per l'esercizio 1983, il Fondo di dotazione per il risconto effetti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, numero 949.

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, primo capoverso, della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1529, è incrementata di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

La dotazione del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 150 miliardi.

La dotazione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 20 miliardi.

La dotazione del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata, per l'anno 1983, della somma di lire 250 miliardi.

La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'anno 1983, della somma di lire 350 miliardi.

La dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983.

## ART. 20.

Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa

di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 21.

In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni inte-

ressate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

**ART. 22.**

Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonché agli interventi previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 mi-

liardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia al Parlamento entro il 31 dicembre 1983 una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo. A tal fine l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

**ART. 23.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**A L L E G A T I**



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
<b>A - MINISTERI.</b>					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Con- sorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519) .....	7.000	7.000	7.000	119.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavo- ratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732) .....	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze credizio, per favorire investimenti nei settori dell'indu- stria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744) .....	970	760	580	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provi- denze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) .....	4.600	4.600	4.600	50.600	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735) .....	55.000	255.000	255.000	(b) 200.000	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762) .....	100.000	110.000	—	—	—

(a) Quote relative agli anni 1977 e 1978.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743) .....	8.000	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) .....	100.000	50.000	50.000	260.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Industria: cap. 7541 .....	30.000	57.793	60.000	20.000	1986
— Trasporti: cap. 7292 .....	—	25.000	—	—	—
Totale . . .	30.000	82.793	60.000	20.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica (Pubblica istruzione: cap. 8807) .....	—	17.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980 e milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	1.000	(a)	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000	9.000	—	—
Totale . . .	10.000	10.000	9.000	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni na- vali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551)	(b) 7.500	(b) 7.500	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e mo- numentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	400	400	(c) 400	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	—	(d) 19.500	(d) 19.500	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e del- l'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	35.000	35.000	35.000	20.000	1986
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	102.000	1988
Totale . . .	59.000	59.000	59.000	122.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quote relative agli anni 1979 e 1980.

(c) Quota relativa all'anno 1982.

(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1983.

(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905)	(a) 2.418.000	(b) 1.700.000	1.600.000	160.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(c) 4.000	(c) 8.000	(c) 4.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	210.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610)	3.000	3.000	—	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	27.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	23.000	173.000	173.000	1.106.000 <sup>(d)</sup>	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	486.000 <sup>(d)</sup>	1988
<b>Totale . . .</b>	<b>116.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>—</b>

(a) Comprende milioni 28.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 400.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1979 e 1980.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: capp. 8786 e 8787) .....	(a) 120.000	(b) 120.000	20.000	230.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) .....	150.000	150.000	150.000	1.180.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004) .....	(c) 1.300.000	(d) 1.000.000	350.000	170.000	1987

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978.

(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1979.

(c) Comprende milioni 260.000 relativi all'anno 1979, milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.

(d) Di cui milioni 440.000 relativi all'anno 1979.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	140.000	100.000	45.000	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541) .....	(a) 10.000	(b) 20.000	20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobiliari urbani (Tesoro: cap. 4611) .....	65.000	—	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: cap. 7792) .....	(c) 200.000	—	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001) .....	(d) 70.000	(e) 60.000	(f) 10.000	—	—

- (a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.  
 (b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.  
 (c) Quota parte relativa all'anno 1981.  
 (d) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1980.  
 (e) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.  
 (f) Parte della quota relativa all'anno 1980.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Segue: TABELLA A				
	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081 .....	1.000	11.000	(g) 10.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264 .....	4.000	(h) 5.500	—	—	—
Totale . . . . .	5.000	16.500	10.000	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .....					
50.000	50.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) .....	(a) 11.000	(b) 300.000	(b) 150.000	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) .....	(e) 100.000	(e) 50.000	—	—	—
— Art. 43 - Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817) .....	30.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	141.000	350.000	150.000	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233) .....					
—	(c) 1.100	(d) 1.200	(e) 1.000	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598) .....					
2.000	(a) 2.000	(f) 10.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Nel 1984 l'importo comprende parte (milioni 150.000) della quota relativa all'anno 1981, nonché parte (milioni 150.000) della quota relativa all'anno 1982; nel 1985 l'importo si riferisce alla restante quota (milioni 150.000) relativa all'anno 1982.

(c) Quota relativa all'anno 1983.

(d) Quota relativa all'anno 1984.

(e) Quota relativa all'anno 1982.

(f) Di cui milioni 2.000 relativi all'anno 1982 e milioni 8.000 quale quota relativa all'anno 1983.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(h) Di cui milioni 1.500 quale parte della quota relativa all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805) .....	40.000	(a) 40.000	—	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063) .....	2.000	—	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104) .....	1.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	43.000	40.000	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790) .....	170.000	(b) 300.000	(c) 330.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793) .....	210.000	500.000	(c) 390.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982 (milioni 30.000) e della quota relativa all'anno 1983 (milioni 10.000).

(b) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	60.000	60.000	60.000	60.000	1986
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) . . . . .	15.000	25.000	25.000	(a) 110.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . . . . .	250.000	200.000	155.000	—	—
Totale . . . . .	705.000	1.085.000	960.000	170.000	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:					
— Interno: cap. 3160 . . . . .	35.238	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438 . . . . .	7.950	—	—	—	—
Totale . . . . .	43.188	—	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857) . . . . .					
	30.000	30.000	30.000	345.000	1997

(a) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
<p>Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:</p> <p>— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802)</p>	(a) 100.000	(a) 50.000	—	—	—
<p>Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295) .....</p>	20.000	(b) 80.000	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1982.

(b) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 30.000) della quota 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419 .....	—	(a) 20.700	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7711 .....	2.000	2.800	—	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>2.000</b>	<b>23.500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052)	8.000	—	—	—	—
Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712)	5.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757) .....	2.000	2.000	2.000	—	—
Legge n. 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862) .....	300.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
--------------------------------------	------	------	------	----------------------	-------------------

Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. nn. 8035 e 8036) .....

(a)  
66.300

(a) Quota relativa all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001) .....	5.000	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139, 7006, 7531, 8647, 9051 e 9175) .....	(a) 45.600	(b) 135.000	115.000	(c) 30.000	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012) .....	—	50.000	(d) 40.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) ...	71.600	—	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) .	95.000	—	—	—	—
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/1981 - ANAS (Tesoro: cap. 7789) .....	600.000	(e) 457.500	—	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782) .....	165.000	250.000	(c) 135.000	—	—
— Art. 10 - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755) .....	5.000	(c) 135.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 3.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 54.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Quota relativa all'anno 1983.

(e) Rispetto alla somma indicata nella tabella A allegata alla legge 2 aprile 1982, n. 181, l'importo risulta ridotto di L. 57.500 milioni in relazione ai mutui contratti dall'ANAS nell'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765) .....	(a) 100.000	—	—	—	—
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071) .....	50.000	100.000	(b) 250.000	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404) .....	(d) 450.000	(c) 450.000	—	—	—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743) .....	80.000	80.000	80.000	—	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775) .....	140.000	140.000	—	—	—
— Art. 28 - Rifornimento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520 .....	50.000	(b)	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081 .....	500.000	150.000	—	—	—
Totale . . .	2.306.600	1.762.500	465.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 350.000 relativi alla quota dell'anno 1982 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983.

(d) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296) .....	550.000	550.000	450.000 <sup>(a)</sup>	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bi- lancio: cap. 7500) .....	2.000.000	2.000.000	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei con- sorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801 .....	6.000	6.000	4.000	—	—
— Commercio estero: cap. 1612 .....	8.000	6.000	4.000	—	—
Totale . . .	14.000	12.000	8.000	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle espor- tazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184 .....	650.000	500.000	500.000	490.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613 .....	20.000	—	—	—	—
Totale . . .	670.000	500.000	500.000	490.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 235 del 1981, convertito, con modificazioni, in legge n. 389 del 1981 — Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558) .....	30.000	—	—	—	—
Legge n. 309 del 1981, decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023) .....	1.995.000	1.345.000	1.345.000	8.615.000	1992
Decreto-legge n. 397 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 536 del 1981 — Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778) .....	53.500	—	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 404 del 1981 — Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013).....	2.000	2.000	2.000	—	—
Legge n. 416 del 1981 — Disciplina delle imprese editoriali e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404).....	10.000	10.000	10.000	65.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403).....	200	200	—	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551).....	4.000	4.000	4.000	26.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028).....	60.000	60.000	60.000	—	—
Totale . . . . .	74.200	74.200	74.000	91.000	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 750 del 1981 — Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per il triennio 1981-1983 (Partecipazioni: capp. 7542 e 7560) .....	1.414.000	—	—	—	—
Legge n. 782 del 1981 — Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980 e per il triennio 1981-1983 (Partecipazioni: cap. 7561) .....	180.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 789 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53 del 1982 — Autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale:					
— Lavori pubblici: capp. 1142 e 7701 .....	430.000	(a)	—	—	—
— Bilancio: capp. 7085 e 7086 .....	200.000	20.000	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7713 .....	50.000	—	—	—	—
Totale . . .	680.000	20.000	—	—	—

Decreto-legge n. 807 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 1982 — Autorizzazione alla GEPI S.p.A. di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica:

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art. 6 - Conferimento al fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Tesoro: cap. 7787) .....	(a) 50.000	50.000	—	—	—
— Art. 6 - Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) (Partecipazioni: cap. 7560) .....	5.000	—	—	—	—
— Art. 6 Conferimenti al patrimonio dell'IMI e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI per l'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A.:					
— Tesoro: cap. 8018 .....	7.500	—	—	—	—
— Partecipazioni: cap. 7562 .....	7.500	—	—	—	—
Totale . . .	70.000	50.000	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 — Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796 e 8169 .....	1.300.000	(a) 800.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271 .....	150.000	340.000	235.000	120.000	1986
<b>Totale . . .</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>235.000</b>	<b>120.000</b>	—
Legge n. 41 del 1982 — Piano nazionale della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 3521, 3522, 8557, 8558, 8559, 8560 e 8561).....					
	30.400	<sup>(d)</sup> 8.000	—	—	—
Legge n. 46 del 1982 — Interventi per i settori dell'e- conomia di rilevanza nazionale:					
— Art. 1 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Te- soro: cap. 8176).....	500.000	<sup>(d)</sup> 500.000	—	—	—
— Art. 18 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548).....	220.000	<sup>(d)</sup> 280.000	—	—	—
— Art. 20 - Fondo per la razionalizzazione impianti si- derurgici (Industria: cap. 7549).....	150.000	—	—	—	—
<b>Totale . . .</b>	<b>870.000</b>	<b>780.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(a) Di cui milioni 220.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1984.

(b) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1985.

(c) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 48 del 1982 — Costruzione di un bacino di ca- renaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) ..	9.000	10.000	10.000	10.000	1986
Legge n. 90 del 1982 — Misure finanziarie straordi- narie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnolo- gico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurez- za pubblica (Interno: cap. 2779) .....	145.000	145.000	—	—	—
Legge n. 308 del 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combusti- bili diversi dagli idrocarburi: — Agricoltura: capp. 7533 e 7534 .....	78.000	—	—	—	—
— Industria: capp. 7706, 7707, 7708 7709, 7710, 7711, 7712, 7713 e 7714 .....	332.000	300.000 <sup>(a)</sup>	120.000	—	—
Totale . . .	410.000	300.000	120.000	—	—
Legge n. 467 del 1982 — Conferimento al fondo di do- tazione dell'EFIM per il triennio 1981-1983 e conferimento della partecipazione azionaria ATI S.p.A. all'Administra- zione autonoma dei Monopoli di Stato (Partecipazioni: capp. 7544 e 7558) .....	110.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 180.000 relativi all'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale con decorrenza 1983, rinviata al 1984.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
<b>Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983:</b>					
Legge n. 598 del 1981 — Basilica di San Marco e duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703) .....	550	550	5.550	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 — Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 8171) .....	100.000	1.100.000	700.000	500.000	1986
Legge n. 18 del 1982 — Sedi per rappresentanze diplomatiche all'estero (Affari esteri: cap. 7501) .....	12.000	—	—	—	—
Legge n. 27 del 1982 — Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631) .....	1.000	1.000	12.000	—	—
Legge n. 85 del 1982 — Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (Industria: cap. 7054) .....	730.000	1.167.000 <sup>(a)</sup>	—	—	—
Legge n. 473 del 1982 — Autorizzazioni di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001) .....	600	600	600	1.200	1987
Legge n. 477 del 1982 — Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749) .....	4.000	4.000	4.000	11.000	1986

(a) Lo stanziamento comprende parte (milioni 432.000) della quota relativa all'anno 1982.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
— Art. 11 - Mediocredito centrale - Fondo rotativo (Tesoro: cap. 8173) .....	100.000	100.000	100.000	—	—
— Art. 30 - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743) .....	150.000	150.000	150.000	750.000	1990
Totale . . . . .	250.000	250.000	250.000	750.000	—
Legge n. 531 del 1982 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: capp. 7274 e 7275) .....	245.000	245.000	150.000	300.000	1987
Legge n. 568 del 1982 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari (Lavori pubblici: cap. 7597) .....	10.880	8.160	—	—	—

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4546, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904 e 7905) .....	(a) 54.000	(b) 77.000	(b) 104.000	(c) 146.000	1986
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8806, 8809 e 8810 .	267.500	777.500	938.500	292.500	2002
— Bilancio: cap. 7081 .....	10.000	10.000	10.000	65.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553 .....	10.500	10.500	10.500	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050 e 9170 .....	72.000	102.000	168.000	—	—
— Trasporti: cap. 7701 .....	5.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 8008 e 8101 .....	15.000	20.000	20.000	—	—
Totale . . .	380.000	920.000	1.147.000	357.500	—

(a) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale.

(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale.

(c) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale relativo all'anno 1986.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifiinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (Tesoro - Esteri - Lavori pubblici) .....	76.500	118.500	83.500	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile) .....	6.000	30.000	91.000	91.000	1986

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
--------------------------------------	------	------	------	----------------------	-------------------

## B) - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.

*Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983:

Legge n. 39 del 1982 — Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico — Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528) .....

579.000      593.000      497.000      611.000      1987

*Azienda di Stato per i servizi telefonici*

Legge n. 220 del 1981 — Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538).....

4.000      4.000      4.000      —      —

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
<p><b>Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983:</b></p> <p>Legge n. 39 del 1982 — Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico — Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549) .....</p>	80.000	80.000	80.000	145.000	1987
<p><i>Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato</i></p> <p>Legge 12 febbraio 1981, n. 17 — Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527) ..</p>	2.450.000	2.550.000	2.550.000	—	—

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE  
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>		
Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti .....	450.000	
Censimento generale degli Italiani all'e- stero .....	46.000	
Adeguamento canone Repubblica San Marino .....	4.500	
	500.500	500.500
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		
Partecipazione dell'Italia al IV Accordo internazionale sullo stagno .....	7.000	
Concessione di un contributo straordina- rio a favore del Comitato Atlantico con sede in Roma .....	100	
	7.100	7.100
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>		
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagna- mento agli invalidi civili totalmente inabili .....	141.000	
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagna- mento ai ciechi assoluti .....	116.000	
	257.000	257.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>		
Istituzione del Comitato per la sicurezza di volo .....		300

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire
<b>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</b>	
Classificazione e denominazione di origine per l'olio di oliva .....	2.600
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>	
Norme sulla ricostituzione, nell'assicurazione italiana, delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico .....	23.000
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>	
Interventi nel settore portuale .....	95.000
<b>MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO</b>	
Interventi nel settore della musica, della prosa e del cinema .....	267.000
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>	
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti .....	1.280.000
Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato .....	50.000
	<u>1.330.000</u>
	<u>2.482.500</u>

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE  
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire
<b>MINISTERO DEL TESORO</b>	
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale .....	450.000
Mutui delle società autostradali contratti in valuta estera .....	65.000
Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali (Fondo asiatico sviluppo, BID, ecc.) .....	75.101
Provvedimenti per l'evento franoso verificatosi in Ancona nel dicembre 1982 ....	100.000
Contributo al Centro di fisica teorica di Trieste per il periodo 1983-1986 .....	4.500
	<hr/>
	694.601
<b>MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b>	
Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 .....	103.000
	<hr/>
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>	
Contributo straordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale .....	1.500
	<hr/>

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
<b>AMMINISTRAZIONI DIVERSE</b>		
Difesa del suolo .....	75.000	
Fondo investimenti e occupazione .....	(a) 1.010.000	
	<hr/>	1.085.000
		<hr/> <hr/>
		1.884.101
		<hr/> <hr/>
<hr/>		
<i>(a) Comprende le seguenti proiezioni:</i>		
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>		
Piano decennale di soppressione dei passaggi a livello .....		150.000
<b>MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE</b>		
Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale .....	715.000	
Provvidenze a favore delle riparazioni navali .....	80.000	
Demolizione naviglio e costruzione nuove unità .....	40.000	
Ricerca applicata nel settore della costruzione e propulsione navale .....	25.000	
	<hr/>	860.000
		<hr/> <hr/>
		1.010.000
		<hr/> <hr/>